

## CCLVIII.

1<sup>a</sup> TORNATA DI MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1879

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGONATO

**SOMMARIO.** *Discussione del disegno di legge per disposizioni relative alla tassa di fabbricazione degli spiriti — Approvazione di due risoluzioni proposte dalla Commissione, e dei primi 10 articoli — Osservazioni dei deputati Di Rudinè e Sanguinetti A. sull'articolo 11 — Risposta dei deputati Sella e Incagnoli, presidente e relatore della Commissione, e del ministro delle finanze — Discorso del deputato Lanza, in cui rileva che la soverchia tassa sugli alcool impiegati nella vinificazione è di ostacolo all'incremento dell'industria vinicola --- Il deputato Bordonaro parla degli effetti dannosi delle disposizioni dell'articolo 11 per la fabbricazione del vino marsala — Si approva l'articolo 11 con un emendamento del deputato Di Rudinè, e quindi gli articoli 12 e 13 — Il relatore Incagnoli propone, a nome della Commissione, un ordine del giorno, col quale s'invita il Governo a fare un'inchiesta sugli effetti di questa legge sulla industria degli alcool — Il deputato Minghetti osserva che la tariffa di sessanta centesimi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti è troppo alta, e potrebbe riuscire dannosa alla nostra industria vinicola — Il deputato Sanguinetti A. fa alcune osservazioni sulla misura dell'imposta stabilita con questa legge — Il ministro delle finanze, Magliani, risponde alle osservazioni fatte dai precedenti oratori — Il deputato Luzzatti fa una serie di considerazioni sul concetto della legge, e sui metodi di accertamento per l'applicazione di questa imposta --- Considerazioni del deputato Lanza sopra il sistema dei dazi in generale e sulla entità di quello proposto per gli alcool in particolare — Il deputato Minghetti trova la tassa proposta troppo gravosa, ed espone le sue considerazioni sull'articolo 14, che si discute — Risposta del Presidente del Consiglio — Il deputato Sella, parlando per un fatto personale, dà spiegazioni sui criteri da lui seguiti nell'esame della tassa proposta --- Il deputato Minghetti parla per fatto personale — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio — Il deputato Lanza parla per fatto personale.*

La seduta è aperta alle ore 9 antimeridiane.

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TASSA DI FABBRICAZIONE DEGLI SPIRITI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per disposizioni relative alla tassa di fabbricazione degli spiriti.

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di dichiarare se acconsenta che la discussione si apra sul disegno modificato dalla Commissione.

**DEPRETIS, presidente del Consiglio.** Il Ministero,

non solo acconsente, ma dichiara che fa suo il disegno di legge presentato dalla Commissione, salvo qualche piccolo neo, sul quale si riserva di fare alcune avvertenze durante la discussione.

**PRESIDENTE.** Si dà dunque lettura del disegno di legge modificato dalla Commissione ed accettato dal Ministero.

**QUARTIERI, segretario.** (Legge)

**Tassa sulla fabbricazione degli alcool.**

**Art. 1.**

Per la determinazione della tassa interna sulla fabbricazione degli spiriti, saranno le fabbriche divise in due categorie. La prima categoria comprende le

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

fabbriche in cui si adoperano l'amido e le sostanze amidacee (come i cereali, il riso, la farina, le patate), i residui della fabbricazione o della raffinazione dello zucchero (melazzi, ecc.), le barbabietole ed i tartufi di canna (*topinambours*). La seconda categoria comprende le distillerie dell'alcool dalle frutta, dal vino, dalle vinacce, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese nella prima categoria.

#### Fabbriche di prima categoria.

##### Art. 2.

L'esercizio delle fabbriche di prima categoria sarà soggetto alla vigilanza permanente della finanza.

La quantità di prodotto sul quale graverà la tassa sarà determinata da un misuratore meccanico dell'alcool anidro, da applicarsi alla prima distillazione. Sarà dedotto dal primo accertamento il 10 per cento a titolo di abbuono per ulteriori cali e dispersioni.

Nel periodo del primo semestre dall'adozione della presente legge, in cui gli istromenti misuratori non saranno ancora in esercizio, non che durante il tempo delle riparazioni, il prodotto sarà accertato direttamente dagli agenti dell'Amministrazione.

##### Art. 3.

È in facoltà dell'Amministrazione di eseguire a proprie spese quanto sarà necessario per applicare nelle fabbriche l'istromento misuratore, e di occupare senza indennità quello spazio che sarà stimato occorrente per l'adattamento e la vigilanza.

##### Art. 4.

Ai contravventori alle disposizioni regolamentari intese ad assicurare la preservazione degli strumenti misuratori sono estese le pene stabilite dalla legge sulla tassa del macinato.

##### Art. 5.

La liquidazione della tassa sarà fatta ogni bi-mestre. La riscossione sarà eseguita nei modi e colle forme stabiliti per la tassa sul macinato.

I fabbricanti daranno una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa tra un pagamento e l'altro.

##### Art. 6.

Sul cereale estero distillato nelle fabbriche di prima categoria sarà restituito il dazio d'importazione, quando siano accertati: 1° La quantità di cereale effettivamente consumato per la distillazione. 2° Il pagamento del dazio per una quantità non minore di quella distillata.

#### Fabbriche di seconda categoria.

##### Art. 7.

Le fabbriche di seconda categoria pagheranno la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi. Questa sarà determinata avuto riguardo alla capacità mediamente utilizzata di ciascun lambicco, alle materie da adoperarsi, ed al modo, con cui ha luogo la distillazione, tenuto conto di tutte le circostanze che possono influire sulla quantità del prodotto.

##### Art. 8.

L'ammontare della tassa per ogni giorno di lavoro sarà determinata dall'agente della finanza.

Contro questa determinazione il distillatore potrà appellarsi ad una Commissione circondariale composta di tre membri delegati, uno dall'Amministrazione finanziaria, uno dal Consiglio provinciale ed uno dal comizio agrario.

Dove non funzionino comizi agrari, sarà chiamato a supplirvi il Consiglio comunale del capoluogo di circondario.

Le quote così determinate resteranno immutate sino a quando, sia per iniziativa dell'agente di finanza, sia ad istanza del distillatore, non se ne voglia la revisione.

##### Art. 9.

L'Amministrazione finanziaria od il distillatore possono rifiutare la determinazione della Commissione circondariale, e sostituire la vigilanza permanente esercitata a spese della parte che la richiede.

##### Art. 10.

Sarà in facoltà dell'Amministrazione di applicare anche alle fabbriche di seconda categoria il misuratore meccanico, in conformità dei precedenti articoli 2, 3 e 4.

Applicato che sia il misuratore, il ministro delle finanze, inteso l'avviso del Consiglio superiore dell'industria e del commercio, potrà aumentare la misura della deduzione di cui al suddetto articolo 2 a titolo di abbuono per maggiori cali e dispersioni.

##### Art. 11.

Quando la distilleria consti di lambicchi la cui capacità complessiva non eccede i dieci ettolitri, e siano destinati alla distillazione delle vinacce di uva, la durata delle distillazioni, sia per giorni che per ore, sarà accertata dall'autorità comunale del luogo, osservate le formalità e cautele da prescriversi nel regolamento.

##### Art. 12.

La liquidazione e il pagamento della tassa per le fabbriche di 2ª categoria saranno regolati nei modi e colle forme indicate nell'articolo 5 della presente legge.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

Per le piccole distillerie, di cui al precedente articolo 11, la liquidazione verrà eseguita alla fine della lavorazione quando essa non ecceda il termine di un mese, in base all'accertamento dell'autorità comunale.

Gli esercenti di queste distillerie dovranno prestare all'autorità finanziaria una cauzione o fidejussione corrispondente alla tassa presunta sulla lavorazione effettuabile nel periodo dichiarato.

Art. 13.

A titolo d'indennità, per le cure e le spese alle quali saranno soggetti i comuni nell'adempimento della presente legge, sarà loro attribuita la metà della tassa riscossa nel loro territorio sui lambicchi, di cui all'articolo 11.

Disposizioni comuni.

Art. 14.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti, e la sovratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura di centesimi sessanta per ogni ettolitro, e per grado dell'alcolometro centesimale alla temperatura di gradi 15, 56 del termometro centigrado.

Art. 15.

Il n° 5 della tariffa doganale è modificato come appresso:

- |  |       |
|--|-------|
| 5 a) Spirito puro in botti o caratelli per ettolitro . . . . .   | L. 25 |
| b) Spirito dolcificato o aromatizzato, compreso il rhum, l'acquavite, ecc., in botti e caratelli . . . . .     | L. 50 |
| c) Spirito di qualsiasi sorta in bottiglie superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro, cento . . . . . | L. 50 |
| d) Spirito di qualsiasi sorta in bottiglie di mezzo litro o meno per cento . . . . .                           | L. 30 |

Art. 16.

Si determineranno per Decreto Regio:

- a) Le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode alla finanza;
- b) I locali da fornirsi gratuitamente nelle fabbriche agli agenti incaricati della vigilanza permanente;
- c) La formazione degli inventari da farsi negli stabilimenti soggetti alla vigilanza permanente quando andrà in vigore la presente legge, e le norme per quelli successivi;
- d) Le scritture da tenere per la liquidazione della tassa;
- e) I criteri per la determinazione preventiva della tassa giornaliera commisurata alla produttività delle fabbriche di alcool, salva la liquidazione defi-

nitiva dopo gli accertamenti del servizio di vigilanza;

f) Le dichiarazioni che i fabbricanti e possessori di lambicchi dovranno presentare, e le cautele intese a prevenirne l'uso clandestino;

g) I modi da tenere per l'applicazione degli strumenti indicati agli articoli 2 e 10 e specialmente per quelli destinati a surrogare, in tutte od in alcune distillerie, i sistemi d'accertamento della produttività delle fabbriche tanto di prima quanto di seconda categoria;

h) Le discipline e le altre condizioni per la riscossione delle tasse, per la vigilanza, per le contravvenzioni e per le pene da applicarsi entro i limiti stabiliti dalla legge 3 luglio 1864, n° 1827 e del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018.

i) Le norme per la restituzione all'uscita dal Regno della tassa degli spiriti, tanto naturali, quanto sotto forma di liquori o di vini conciatati, fissandone la misura in ragione dei sette decimi della tassa stessa;

l) Il metodo da seguire per ridurre il peso degli spiriti importati dall'estero in misura di capacità, e per determinare la tara delle botti.

Art. 17.

È autorizzata la spesa straordinaria di 50 mila lire, che verrà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze in apposito capitolo colla denominazione: *Applicazione dei misuratori alle distillerie.*

Tassa sulla fabbricazione della birra e della cicoria.

Art. 18.

La deduzione sulla misura fatta al rinfrescoio, prescritta dall'articolo 6 della legge 3 giugno 1874, n° 1952, per la riscossione della tassa di fabbricazione sulla birra, è stabilita al 12 per cento. Il limite minimo dei gradi, ai quali si applica la tassa, è ridotto ad otto.

Art. 19.

Quando, per la fabbricazione della birra si faccia uso di estratti, o di sostanze zuccherine per le quali non sia applicabile il rilievo della quantità e dei gradi nel rinfrescoio, è riservata al Governo la facoltà di stabilire per Decreto Reale le norme per la commisurazione della tassa nei limiti portati dall'articolo 6 della legge 3 giugno 1874, n° 1952, e dall'articolo 9 della presente legge.

Art. 20.

Per le piccole fabbriche di prodotti assimilati alla cicoria preparata, il Governo potrà riscuotere la tassa stabilita dalla legge 3 giugno 1874, n° 1952,

mediante speciali convenzioni della durata non maggiore di un anno.

#### Disposizioni generali.

##### Art. 21.

Restano in vigore le disposizioni non derogate dalla presente legge.

##### Art. 22.

Sarà stabilito con Decreto Reale il giorno in cui andrà in vigore la presente legge.

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La discussione generale è chiusa.

La Commissione propone due risoluzioni. La prima è così compilata :

« La Camera invita il Governo del Re a iniziare negoziazioni coi Governi interessati per la fabbricazione dello spirito, affinchè di comune accordo siano prese misure le quali impediscano che le restituzioni delle tasse all'uscita si convertano in premi. »

L'onorevole ministro delle finanze accetta questa risoluzione?

**MAGLIANI, ministro delle finanze.** Dichiaro di accettarla, tanto più che è in termini pressochè identici a quella che fu votata in occasione della proposta di legge relativa agli zuccheri.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la risoluzione di cui s'è data lettura e che è accettata dal ministro delle finanze.

(È approvata.)

La seconda risoluzione è la seguente :

« La Camera raccomanda al Governo di provvedere a che le *uve appassite* di Levante, le quali vengono introdotte unicamente per uso delle distillerie, prese le debite cautele, siano ammesse col trattamento del n° 250 della tariffa doganale. »

Prego l'onorevole ministro delle finanze di dichiarare se accetta questa seconda risoluzione.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Dichiaro d'accettare anche quest'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Poichè l'onorevole ministro delle finanze accetta anche questa seconda risoluzione, la metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Si passerà alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli :)

#### « Tassa sulla fabbricazione degli alcool.

« Art. 1. Per la determinazione della tassa interna sulla fabbricazione degli spiriti, saranno le fabbri-

che divise in due categorie. La prima categoria comprende le fabbriche in cui si adoperano l'amido e le sostanze amidacee (come i cereali, il riso, la farina, le patate), i residui della fabbricazione o della raffinazione dello zucchero (melazzi, ecc.), le barbabietole ed i tartufi di canna (*topinambours*). La seconda categoria comprende le distillerie dell'alcool dalle frutta, dal vino, dalle vinacce, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese nella prima categoria.

#### « Fabbriche di prima categoria.

« Art. 2. L'esercizio delle fabbriche di prima categoria sarà soggetto alla vigilanza permanente della finanza.

« La quantità di prodotto sul quale graverà la tassa sarà determinata da un misuratore meccanico dell'alcool anidro, da applicarsi alla prima distillazione. Sarà dedotto dal primo accertamento il 10 per cento a titolo di abbuono per ulteriori cali e dispersioni.

« Nel periodo del primo semestre dall'adozione della presente legge, in cui gli istromenti misuratori non saranno ancora in esercizio, non che durante il tempo delle riparazioni, il prodotto sarà accertato direttamente dagli agenti dell'amministrazione.

« Art. 3. È in facoltà dell'Amministrazione di eseguire a proprie spese quanto sarà necessario per applicare nelle fabbriche l'istromento misuratore, e di occupare senza indennità quello spazio che sarà stimato occorrente per l'adattamento e la vigilanza.

« Art. 4. Ai contravventori alle disposizioni regolamentari intese ad assicurare la preservazione degli strumenti misuratori sono estese le pene stabilite dalla legge sulla tassa del macinato.

« Art. 5. La liquidazione della tassa sarà fatta ogni bimestre. La riscossione sarà eseguita nei modi e colle forme stabiliti per la tassa sul macinato.

« I fabbricanti daranno una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa tra un pagamento e l'altro.

« Art. 6. Sul cereale estero distillato nelle fabbriche di prima categoria sarà restituito il dazio di importazione, quando siano accertati: 1° La quantità di cereale effettivamente consumato per la distillazione; 2° il pagamento del dazio per una quantità non minore di quella distillata.

#### « Fabbriche di seconda categoria.

« Art. 7. Le fabbriche di seconda categoria pagheranno la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi. Questa sarà determinata

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

avuto riguardo alla capacità mediamente utilizzata di ciascun lambicco, alle materie da adoperarsi, ed al modo con cui ha luogo la distillazione, tenuto conto di tutte le circostanze che possono influire sulla quantità del prodotto.

« Art. 8. L'ammontare della tassa per ogni giorno di lavoro sarà determinata dall'agente della finanza.

« Contro questa determinazione il distillatore potrà appellarsi ad una Commissione circondariale composta di tre membri delegati, uno dall'Amministrazione finanziaria, uno dal Consiglio provinciale ed uno dal comizio agrario.

« Dove non funzionino comizi agrari, sarà chiamato a supplirvi il Consiglio comunale del capoluogo di circondario.

« Le quote così determinate resteranno immutate sino a quando, sia per iniziativa dell'agente di finanza, sia ad istanza del distillatore, non se ne voglia la revisione.

« Art. 9. L'amministrazione finanziaria od il distillatore possono rifiutare la determinazione della Commissione circondariale, e sostituire la vigilanza permanente esercitata a spese della parte che la richiede.

« Art. 10. Sarà in facoltà dell'amministrazione di applicare anche alle fabbriche di seconda categoria il misuratore meccanico, in conformità dei precedenti articoli 2, 3 e 4.

« Applicato che sia il misuratore, il ministro delle finanze, inteso l'avviso del Consiglio superiore dell'industria e del commercio, potrà aumentare la misura della deduzione di cui al suddetto articolo 2 a titolo di abbono per maggiori cali e dispersioni.

« Art. 11. Quando la distilleria consti di lambicchi la cui capacità complessiva non eccede i dieci ettolitri, e siano destinati alla distillazione delle vinacce di uva, la durata delle distillazioni, sia per giorni, che per ore, sarà accertata dall'autorità comunale del luogo, osservate le formalità e cautele da prescriversi nel regolamento. »

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io prego la Commissione di osservare se per avventura non sia eccessiva la quantità di 10 ettolitri segnata in questo articolo, e se non convenga meglio ridurla a 5, a 6 ettolitri al più.

**SELLA.** (Della Commissione) La Commissione aveva interpretato la dizione dell'articolo ministeriale in questo senso: che fosse concesso un trattamento di favore ogni qual volta si avesse un lambicco di tre ettolitri. Ora può avvenire che di questi lambicchi di tre ettolitri ve ne sieno fino a nove o dieci in una fabbrica; ed in tal caso che cosa si verificherebbe? Si accorderebbe un regime di favore là dove fosse una potenza di distillazione con lambicchi commi-

surati complessivamente a 30 ettolitri, e lo si negherebbe là dove essendo un solo lambicco di 4 ettolitri si avrebbe una assai minore potenza di distillazione.

La proposta non ci pareva giusta; ed allora ci sembrò opportuno di crescere il limite di tre ettolitri, per ciò che concerne il singolo lambicco e di fare invece una restrizione sulla proposta ministeriale per ciò che riguarda la potenza della fabbrica.

Vegga ora il ministro delle finanze se questo limite di dieci ettolitri, che a noi parve ragionevole, sia soverchio.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io debbo dichiarare che il senso della proposta ministeriale era veramente diverso. La quantità di tre ettolitri si riferiva complessivamente a tutti i lambicchi di una fabbrica o di uno stabilimento; ad ogni modo io non insisto, e non faccio una speciale proposta: ho voluto però spiegare quale era il senso dell'articolo ministeriale.

**DI RUDINÌ.** Chiedo di parlare!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Di Rudinì ha facoltà di parlare.

**DI RUDINÌ.** Domanderei un chiarimento alla Commissione.

L'articolo 11 fa alcune speciali disposizioni che si riferiscono alla distillazione delle vinacce. Ora, io domando se queste disposizioni si applicano egualmente a coloro i quali vogliono trarre l'alcool dal vino.

Io credo che questo sia un utile chiarimento, imperocchè la piccola industria sovente in molte provincie del regno adopera l'abbruciamento del vino per trarne l'alcool.

Ora, se queste disposizioni non si dovessero estendere anche al caso di cui io parlava dianzi, io credo che rimarrebbero assai restrittive.

**INCAGNOLI, relatore.** Mi fo sollecito di dare il chiarimento che domanda l'onorevole Di Rudinì.

Veramente nel seno della Commissione quando si entrò a discutere questa materia importantissima della distillazione del spirito dalle vinacce, si diè molta premura di studiare i modi possibili perchè questa particolare industria fosse meglio difesa, e meglio incoraggiata e con questo scopo ha proposto quelle disposizioni che si leggono nel suo disegno.

Nella Commissione prevaleva il pensiero che in generale una distillazione dal vino per lo più guasto, dal vino insomma di cattiva qualità si facesse commista con la vinaccia, ed in conseguenza cattivo indubitatamente sotto quest'aspetto; del resto non dubiti, perocchè anche in questo la Commissione seguendo sempre il principio che si è imposta

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

di facilitare la legge rispetto alla distillazione dell'uva e del vino, qualora avvenisse il caso che la distillazione si facesse direttamente dai vini guasti od inferiori, ha deciso che non dovrebbe essere diverso il trattamento, purchè la distillazione si facesse con quei lambicchi di determinata misura quali sono questi dalla legge accennati. Insomma il principio era quello di voler incoraggiare, di voler facilitare l'industria distillatoria delle vinacce e dei vini essendo questo nell'interesse dell'agricoltura, e per questo, ripeto ancora, fu adottato dalla Commissione che il medesimo trattamento all'una e all'altra distillazione dovesse essere applicato.

**DI RUDINÌ.** Io sono pienamente soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole relatore, senonchè mi pare che la conclusione debba essere questa, di aggiungere la parola « vini » all'articolo 11. Quindi se la Commissione non si oppone, io propongo l'emendamento; se la Commissione non lo accetta me ne astengo.

**SELLA. (Della Commissione)** Che ne dice l'onorevole ministro?

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Accettiamo. Si può dire: « vino ed altre materie indicate in 2ª categoria. »

**PRESIDENTE.** Onorevole Di Rudinì, favorisca di mandare il suo emendamento alla Presidenza.

**DI RUDINÌ.** Preferisco che lo faccia la stessa Commissione dal momento che siamo d'accordo.

**PRESIDENTE.** Allora prego l'onorevole relatore di presentare quest' emendamento.

**DI RUDINÌ.** Se la Commissione accetta di farlo...

**SELLA. (Della Commissione)** Non c'è che da aggiungere le parole « e dei vini » dire cioè:

« Quando la distilleria consti di lambicchi la cui capacità complessiva non eccede i dieci ettolitri, e siano destinati alla distillazione delle vinacce di uva e dei vini, la durata delle distillazioni, ecc. »

Non si potrebbe adottare una locuzione più generale, a meno che il Ministero volesse mutare interamente la sua proposta. Egli l'aveva circoscritta a quella parte della distilleria che riguarda l'industria enologica, e non l'aveva estesa ad altri rami che potrebbero concorrere in scala non spregevole alla produzione degli spiriti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di parlare.

**SANGUINETTI A.** Mi pare sarebbe più conveniente di estendere l'intero articolo alle fabbriche di seconda categoria...

**SELLA. (Della Commissione)** No.

**SANGUINETTI A.** perchè accordare questa eccezione di favore per le distillazioni delle vinacce e dei vini e non accordarla alla distillazione delle altre ma-

terie come la frutta e le radici diverse, contemplate nelle fabbriche di seconda categoria? Quindi se la Commissione fosse disposta...

**SELLA. (Della Commissione)** No.

**SANGUINETTI A.** ad accettare una modificazione, io proporrei di aggiungere dopo la parola « distilleria » queste parole: « per le fabbriche di seconda categoria » e sopprimerei le altre parole: « e siano destinate alla distillazione delle vinacce d'uva. »

L'articolo suonerebbe dunque in questo modo: « Quando la distilleria per le fabbriche di seconda categoria consti di lambicchi la cui capacità non ecceda i 10 ettolitri, e la durata delle distillazioni sia per giorni che per ore, sarà accertata dall'autorità comunale del luogo, osservate le formalità e le cautele da prescriversi nel regolamento. »

Io non so comprendere come si voglia fare una eccezione di favore per i vini, e non la si voglia estendere anche alle radici. Io quindi prego la Commissione e l'onorevole ministro delle finanze di accettare le modificazioni che io ebbi l'onore...

**PRESIDENTE.** Facciano silenzio.

**SANGUINETTI A.** di presentare.

**SELLA. (Della Commissione)** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Spetta ora di parlare all'onorevole ministro delle finanze.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Prendo la parola per dichiarare che per parte del Ministero non si potrebbe accettare l'emendamento ampliativo proposto dall'onorevole Sanguinetti. La disposizione di favore contenuta in quest'articolo 11 è ristretta esclusivamente alla materia prima che serve per l'industria enologica, cioè all'alcool che si estrae dalle vinacce e dal vino, ma non s'intende di concedere lo stesso favore alle distillerie delle radici delle frutta, e di altre sostanze che costituiscono un'industria per sè stante, e non sono destinate a produrre la materia prima che merita certamente favore nell'industria enologica.

Onde è che io pregherei la Camera di accettare l'aggiunta della parola *vini* proposta dall'onorevole Di Rudinì perchè chiarisce un dubbio che poteva sorgere, ma di non estendere il favore alle altre materie da cui si estrae l'alcool di seconda qualità.

**PRESIDENTE.** Spetta all'onorevole Sella di parlare.

**SELLA. (Della Commissione)** Io mi permetto di spendere qualche parola intorno a quest'argomento, e di fare le più vive preghiere all'onorevole Sanguinetti perchè non insista nella sua aggiunta. La questione è grave. Noi sappiamo che in molte parti d'Italia i vini non reggono lungamente, se non sono rinforzati con alcool; e per conseguenza la distillazione di una certa quantità di vinacce per avere

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

dell'alcool col quale governare il vino, che deve mantenersi per il commercio nazionale, è in certo modo non già una fabbricazione di alcool per farne speciale smercio, ma è il complemento della industria di fabbricazione del vino.

Ora a questa industria casalinga di fabbricazione dell'alcool, che si connette proprio strettamente con la fabbricazione del vino, si è creduto, senza derogare ai trattati, di poter proporre le disposizioni contenute in questo articolo. Ma se domani si istituisse una grande fabbrica per l'estrazione dell'alcool dai bulbi dell'asfodelo non parmi che si dovesse fare un trattamento di questa natura.

Quindi preghiamo l'onorevole Sanguinetti di associarsi a noi per non estendere il trattamento speciale proposto all'articolo 11, unicamente per quelle distillerie che per la loro poca importanza e per la natura delle materie da cui traggono l'alcool, sono una specie di indispensabile accessorio dell'industria enologica e con essa costituiscono un tutto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sanguinetti Adolfo ha facoltà di parlare.

**SANGUINETTI ADOLFO.** Io faccio osservare alla Camera che la modificazione che io ho proposto riguarda puramente e semplicemente le fabbriche di seconda categoria, mentre la maggiore quantità di materie, dalle quali si estrae lo spirito fanno parte della prima categoria.

**SELLA.** (*Della Commissione*) L'asfodelo è della seconda.

**SANGUINETTI ADOLFO.** Quindi non ci sarebbe una grande differenza fra la modificazione che è proposta e quella che propongo io, e questa eccezione sarebbe a favore delle piccole industrie, ed io credo che in Italia sia interesse di tutti di non inceppare lo sviluppo di queste piccole industrie.

Premesso ciò, io prevedendo la sorte che il mio emendamento avrebbe dal momento che non fu accettato nè dal Ministero, nè dalla Commissione, lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Del resto non lo aveva neppure mandato al banco della Presidenza.

**LANZA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lanza ha facoltà di parlare.

**LANZA.** Mi duole di esser giunto tardi a questa discussione; io non credeva veramente, ed era erroneo questo mio apprezzamento, a tanta diligenza e puntualità dei miei colleghi con questo caldo. Ne faccio loro le mie congratulazioni, mentre dichiaro di essere stato ritardatario.

**PRESIDENTE.** La Camera era convocata per le ore 9, onorevole Lanza.

**LANZA.** Ora sono appena le 9 1/2 e trovo che siamo

già all'articolo 11; discussione generale non si è fatta; ciò prova che i nostri colleghi hanno studiato a fondo la materia e che il disegno è molto ben compilato, e non richiede gravi mutazioni. Ignoro peraltro, se lo stesso sarà il giudizio dell'opinione pubblica.

**PRESIDENTE.** Ma scusi, onorevole Lanza, Ella doveva esser qui alle 9.

**LANZA.** Mi permetta di andare avanti. Osservo soltanto che si è fatto molto cammino...

**PRESIDENTE.** Tanto meglio.

**LANZA.** Siamo all'articolo 11. Ripeterò quello che ho detto ieri, che la materia è di grande importanza; che con questa legge si colpisce un'industria la quale ha bisogno d'incoraggiamento; quella della vinicoltura.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** La stiamo incoraggiando qui.

**LANZA.** No, per quanto mi pare. Quantunque io mi sia levato di buon'ora, non ho potuto ultimare la lettura di questa lunga relazione, la quale è corredata anche da parecchi documenti; ma sono tuttavia arrivato al punto da poterne dare un giudizio, se non esatto, almeno sufficiente. Mi pare che qui non siensi avuti i dovuti riguardi all'industria enologica, che è la prima industria agricola del nostro paese; e si contrappone un gravissimo ostacolo al suo perfezionamento; poichè l'alcool che si ricava dalle vinacce è una parte integrante della vinificazione; e non si raggiunge nella vinificazione un miglioramento notevole, se non si ottiene ad un prezzo conveniente l'alcool necessario per migliorare certe qualità di vino, specialmente nell'Italia superiore. Ed infatti portata la tassa a 60 lire l'ettolitro, riesce impossibile di adoperare questa sostanza per migliorare il vino. Vi sono moltissimi vini, che al giungere della stagione calda, senza la mescolanza di una determinata quantità di alcool, non si possono conservare.

Dunque voi vedete che, rendendo impossibile la introduzione di questa materia alcoolica in questi vini, voi di necessità sprecate una quantità considerevole a danno naturalmente dei proprietari, senza vantaggio alcuno dell'erario. È decisamente una parte di produzione sciupata si può dire, perchè quel poco che si può ricavare ancora di prodotto indiretto, o convertendolo in aceto o distillandolo, certamente non compensa la perdita gravissima che si viene a fare non potendo vendere la merce come vino buono.

Inoltre osservo ancora alla Camera che si connette l'uso dell'alcool strettamente coi metodi migliori di vinificazione; che ora si comincia da noi in questo ramo d'industria a far dei progressi, ed a cessare dalle viete usanze antiche nella fabbricazione; che

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

uno dei sistemi il quale si diffonde di più e che reca migliori risultamenti (imitato dai paesi dove questa industria ha maggiormente progredito) è quello di abbreviare assai la fermentazione delle uve onde rendere i vini più dolci e gradevoli, e quindi più facili al commercio. Ma nell'introdurre questo nuovo sistema di vinificazione, appunto perchè la fermentazione dura poco, le vinacce contengono ancora una quantità di materia zuccherina, che si converte poi in alcool, molto considerevole, la quale dovrebbe veramente far parte integrante del vino, perchè il vino riuscisse di una qualità superiore. Quindi se non è permesso al vinicoltore di poter estrarre questo alcool dalle vinacce ed aggiungerlo in dose conveniente al suo vino, questo vino mancherà di quel grado di alcoolizzazione che lo rende più prezioso e ne accresce il prezzo.

Oltre a ciò l'alcool è richiesto necessariamente per la conservazione di tutti i vasi vinari. Insomma non è un accessorio, è una parte integrante del sistema di vinificazione. Quindi con lo stabilire questa tassa così elevata, voi troncate duramente ogni progresso al miglioramento della fabbricazione dei nostri vini. Pensate che in quest'industria sono compresi grandi interessi. Non si può calcolare in modo preciso questa produzione in Italia perchè non abbiamo ancora portato la statistica nell'estimazione delle produzioni agrarie a tal punto di esattezza; ma certamente il totale di questa produzione non è inferiore a 600 milioni. Sono milioni di operai e di agricoltori che se ne occupano; è una delle fonti principali da cui si estrae l'imposta fondiaria; e voi mi pare andiate di man leggera nel colpire questa produzione in tal modo.

La Francia stessa, quantunque abbia stabilito forse fra le prime nazioni un dazio altissimo sopra gli alcool, pure ha usato, per quanto riguarda quelli che si adoperano nella vinificazione, una tariffa di favore e li ha colpiti assai meno. Anzi da principio era stabilito che tutti gli alcool che i proprietari ricavano dalle proprie vinacce, cioè dalle vinacce delle uve che producevano nei propri terreni, fossero esenti dalla tassa e che venissero colpiti solamente quelli che entravano in commercio come alcool. Credo che questa disposizione sia stata modificata, ma ciò nonostante anche al dì d'oggi vi è un dazio di favore che credo non ecceda le 20 lire all'ettolitro per gli alcool che sono necessari alla vinificazione. Io qui, signori, non parlo degli alcool che si aggiungono ai vini per la esportazione, perchè questo è un altro ramo delle speculazioni che per ora nello stato delle industrie e del commercio dei nostri vini non ha ancora una grandissima importanza in Italia, meno che per al-

cune regioni, come sarebbe la Sicilia. Ma tuttavia dev'essere tenuto in gran conto, sia per il vantaggio di quelle provincie che già sono impegnate in quest'industria, sia come incoraggiamento, acciocchè il commercio dei nostri vini all'estero possa aumentare.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lanza, la prego di discutere l'articolo 11. Questa sarebbe discussione generale.

**LANZA.** Ma fa la stessa cosa.

*Una voce.* Ma siamo fuori della discussione.

**LANZA.** Insomma, se alla Camera non premono queste cose, mi taccio.

*Voci.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Ella, onorevole Lanza, conosce perfettamente quale sia il modo di regolare le discussioni.

*Voci.* Parli! parli!

*Una voce.* Domando di parlare per un richiamo al regolamento.

*Voci.* Parli! parli!

**LANZA.** Se il presidente crede che vi sia l'occasione di parlarne, ne parlo; altrimenti mi taccio.

*Voci.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Non dicano, parli, parli; spetta a me dirigere la discussione.

Onorevole Lanza, se vuol continuare, continui pure, ma si attenga all'articolo 11, e non faccia osservazioni sulle tariffe od altro che sarebbero materia di discussione generale, o si riferirebbero ad altri articoli.

**LANZA.** Dico francamente che non ho potuto leggere il disegno di legge. So in complesso quale ne è l'economia.

Mi pare di aver rilevato che qui si colpiscono, come una sola, tutte le qualità di alcool. Probabilmente per l'alcool, che viene aggiunto al vino, onde renderlo atto a lunga navigazione ed a lungo trasporto, vi sarà qualche eccezione. Probabilmente; ma io non sono ancora entrato a parlare per cercare di dimostrare come a noi preme grandemente di promuovere il commercio e l'esportazione dei nostri vini; la produzione dei quali in Italia eccede ormai di molto il consumo interno; e che quindi, se non si vuole che questa industria retroceda, è necessario che alla sovrabbondanza del prodotto si aprano i mercati esteri facilitando l'esportazione. E per far ciò, siccome è indispensabile d'aggiungere ai vini, onde renderli navigabili e capaci di sopportare senza danno e detrimento della loro qualità un lungo trasporto, è necessario di aggiungere una dose più o meno considerevole di alcool.

Se adunque nella legge non si stabilisce la restituzione intiera del dazio all'uscita dal regno, noi, anche sotto quest'aspetto, recheremmo un gran danno a



SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

quest'industria ed al paese. E dico al paese, perchè credo che questa sia la principale delle nostre industrie agricole e quella che maggiormente prometta per l'avvenire, se il Governo non la inceppa, e non la isterilisce impedendo che essa progredisca, tassando troppo altamente le materie sulle quali essa si esercita. Ma, poichè si dice che a questo riguardo vi sono nel progetto di legge delle disposizioni speciali, io non andrò oltre su questo: voleva solo farne un cenno onde mettere sotto gli occhi della Camera i diversi lati della questione, e quindi chiamare la sua attenzione anche sopra questa parte degli interessi nazionali.

Signori. Avrò forse errato per troppo zelo; ma dico francamente che essendo arrivato nella Camera, ho trovato che la discussione era già all'articolo 10; informatomi se vi fosse stata discussione generale, ed avuta risposta negativa, ciò produsse in me una qualche emozione, lo dico francamente; di cui forse si è risentito l'accento della mia voce e della mia parola. Chiedo venia adunque alla Camera se mi sono lasciato trascinare da questo movimento quasi istintivo in me, ma esso è stato eccitato non da altro assolutamente, che dal desiderio che Governo e Parlamento vogliano avere i dovuti riguardi a questa industria.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Lanza delle sue dichiarazioni.

L'onorevole Bordonaro ha facoltà di parlare.

**BORDONARO.** Io mi associo di gran cuore alle considerazioni fatte dall'onorevole Lanza, il quale è venuto a dimostrare che l'industria enologica in Italia ha bisogno di agevolzze per prosperare. Ed io credo che tutt'altro che agevolzze vengano dal disegno di legge che discutiamo, imperocchè dal complesso di esso io solo rilevo quadruplicata la tassa, senza la cessazione o l'attenuazione di quelle vessazioni e di quelle molestie, che l'hanno accompagnato finora.

L'articolo 11 col quale si crede di rendere un grande servizio all'industria enologica non raggiunge che in modo imperfetto lo scopo, avvegnachè con esso non si provvede alle esigenze degli importanti stabilimenti enologici del mezzogiorno. In essi esistono dei lambicchi speciali destinati alla produzione dell'alcool estratto non da vinacce o da farinacei, ma dal vino già reso disadatto ad essere conciato. Bisogna sapere che la preparazione dei vasi destinati all'esportazione esige una grande quantità di vino comune, il quale così adoperato per la saturazione dei fusti si riduce in tale condizione da diventare inservibile.

Ora per utilizzare in qualche modo questo vino scadente non vi ha altro mezzo che distillarlo per

cavarne dell'alcool, il quale poi serve ai bisogni dell'industria. Ora vedo che nell'articolo 11 si discorre solamente dei lambicchi, i quali sono destinati alla distillazione delle vinacce e non si parla della distillazione dei vini. Quindi domando perchè...

**PRESIDENTE.** Onorevole Bordonaro, su questa questione fu già presentato un emendamento dall'onorevole Di Rudinì.

**BORDONARO.** Allora, pago di essere stato precitato nel mio desiderio, mi permetta l'onorevole presidente ch'io faccia altre due brevi osservazioni. L'una riguarda la tabella di graduazione alcoolica, della quale raccomanderei al Ministero la revisione affine di accostarla alle norme della più rigorosa giustizia ed alla verità, essendo essa affatto convenzionale, e nella maggior parte dei casi contraria agli *interessi dell'industria* nella valutazione dell'alcool aggiunto al vino per migliorarne la qualità.

Un'altra osservazione è relativa alla restituzione della tassa la quale...

**LUZZATTI. (Della Commissione)** C'è un articolo apposito per la restituzione della tassa: discutiamo con ordine.

**PRESIDENTE.** Della restituzione della tassa se ne parla dopo all'articolo 16.

**BORDONARO.** Ciò di cui io parlo...

**PRESIDENTE.** Non entra nell'articolo 11.

**BORDONARO.** Ma se non entra nell'articolo 11, non entra neppure nell'articolo di cui parla il presidente, nel quale si stabilisce la misura della restituzione in 7/10, ecc.; ma la mia osservazione è relativa al limite minimo della quantità sulla quale si concede la restituzione. Quindi, siccome di questo non se ne parla in alcun articolo, mi si permetterà ch'io prenda occasione da quest'articolo 11 per far palese il mio desiderio.

La dogana restituisce la tassa sopra una quantità non minore di ettolitri 30; io domando è giusto nell'interesse dell'industria di...

**SELLA. (Della Commissione)** Bisogna leggere la legge.

**BORDONARO.** L'onorevole Sella mi osserva che bisogna leggere la legge; ma io trovo al comma *i*) queste parole:

« *i*) Le norme per la restituzione all'uscita dal regno della tassa degli spiriti, tanto naturali, quanto sotto forma di liquori o di vini conciatati, fissandone la misura in ragione dei sette decimi della tassa stessa; »

Comprendo che se ne potrebbe parlare anche a proposito di quest'articolo, ma non trovo che sia un peccato il parlarne all'articolo 11. Del resto mi riservo...

SESSIONE DEL 1878-76 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

**PRESIDENTE.** È meglio che si riservi. Procediamo con ordine.

Non essendovi altri oratori iscritti, metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Di Rudinì accettato dal Ministero e dalla Commissione che consiste nell'aggiungere dopo le parole « delle vinacce di uva » le altre « o dei vini. »

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo 11 come è stato modificato.

« Quando la distilleria consti di lambicchi, la cui capacità complessiva non eccede i dieci ettolitri, » e poi bisogna aggiungere: « e che siano destinati alla distillazione delle vinacce di uva e dei vini, la durata delle distillazioni, sia per giorni, che per ore, sarà accertata dall'autorità comunale del luogo, osservate le formalità e cautele da prescriversi nel regolamento. »

Chi approva questo articolo 11, è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 12. La liquidazione e il pagamento della tassa per le fabbriche di 2ª categoria saranno regolati nei modi e colle forme indicate nell'articolo 5 della presente legge.

« Per le piccole distillerie, di cui al precedente articolo 11, la liquidazione verrà eseguita alla fine della lavorazione quando essa non ecceda il termine di un mese, in base all'accertamento dell'autorità comunale.

« Gli esercenti di queste distillerie dovranno prestare all'autorità finanziaria una cauzione o fidejussione corrispondente alla tassa presunta sulla lavorazione effettuabile nel periodo dichiarato. »

(È approvato.)

« Art. 13. A titolo d'indennità, per le cure e le spese alle quali saranno soggetti i comuni nell'adempimento della presente legge, sarà loro attribuita la metà della tassa riscossa nel loro territorio sui lambicchi, di cui all'articolo 11. »

(È approvato.)

**INCAGNOLI, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**INCAGNOLI, relatore.** La Commissione, fra le altre risoluzioni, ne aveva proposta una la quale non si fu in tempo di mandare alle stampe, ma che ora si pregia di rimetterla alla Presidenza. Essa è del tenore seguente:

« La Camera invita il Ministero a procedere ad un'inchiesta per accertare gli effetti della presente legge sull'industria per la distilleria degli spiriti,

dei vini e delle vinacce, e sull'industria enologica, presentando gli atti e le conclusioni alla Camera nel secondo semestre del 1880. »

**PRESIDENTE.** La metteremo ai voti alla fine della discussione.

**INCAGNOLI, relatore.** La Commissione si è creduta in dovere di proporre questa risoluzione appunto per invitare il Governo a venire a questa necessaria inchiesta, perchè nella discussione di questa legge alcuni dubbi vennero messi avanti. E innanzi ancora ad alcune disposizioni che il Ministero aveva incluse nel disegno di legge, la Commissione si è alquanto soffermata, perchè non le pareva che avesse sufficienti chiarimenti circa i risultamenti che potevano aspettarsi dalla legge medesima. La misura proposta tenderà appunto a questo: che, mediante una accurata inchiesta si faranno noti gli effetti che si dovranno conseguire dalla applicazione di questa legge e si faranno ancora altri studi circa l'industria enologica in correlazione alla legge stessa. Dopo compiuta l'inchiesta si sarà bene al caso di meditare quel tanto di meglio che potrà farsi per giovare all'industria, pur mantenendo i mezzi che la finanza a ragione reclama. Sono state queste le considerazioni per le quali la Commissione ha creduto di necessità che l'inchiesta fosse fatta, aspettandosi da essa risultamenti di utilità grande così per l'applicazione che per la riforma, se sarà il caso, della legge che ora discutiamo.

**PRESIDENTE.** Sta bene che la Camera sappia che fu proposto questo ordine del giorno, ma lo metteremo ai voti alla fine, perchè non si può interrompere la discussione della legge per un ordine del giorno.

**INCAGNOLI, relatore.** Siccome si riferiva a questa parte della legge, perciò abbiamo creduto opportuno di parlarne ora.

**DI RUDINÌ.** È relativo a questa parte della legge.

**PRESIDENTE.** Comunque sia, lo voteremo alla fine.

« Art. 14. La tassa interna di fabbricazione degli spiriti, e la sovratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura di centesimi sessanta per ogni ettolitro, e per grado dell'alcolometro centesimale alla temperatura di gradi 15 56 del termometro centigrado. »

L'onorevole Minghetti ha facoltà di parlare.

**MINGHETTI.** Io veramente non so comprendere come l'onorevole ministro delle finanze, che aveva proposto da principio una tassa di 30 centesimi al litro, lungo la via l'ha portata a 60. La relazione rende conto, ma assai oscuramente, di questo cambiamento. Essa dice che ciò fu conseguenza di un messaggio, il quale richiese che la tassa fosse raddoppiata; e soggiunge che lascia in tutto alla Ca-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

mera il giudizio sulla misura proposta. Ora, io dirò francamente la mia opinione. Io credo che gli *alcohol* siano realmente una delle materie imponibili, le quali sono più suscettive di un dazio che si vada aggravando.

Ma il passare rapidamente, d'un salto, da un'aliquota ad un'altra molto più grave, è poi anche raddoppiarla durante il periodo della gestazione della legge, a me pare enorme: mi paion giuste le considerazioni che ha fatte l'onorevole Lanza. Certo se vi è una speranza per l'avvenire della nostra agricoltura essa è appunto in questo ramo. Gli italiani possono produr molto più vino di quello che non producono; ma perchè questo diventi copiosa sorgente di ricchezza, bisogna che possano migliorarne la fabbricazione, migliorarla in guisa da divenire esportatori..

**LUZZATTI.** Chiedo di parlare.

**MINGHETTI..** ma esportatori in grande. Ora io credo che la tassazione dell'alcool in questa misura sia un impedimento, non un vantaggio.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Niente affatto.

**MINGHETTI.** L'onorevole presidente del Consiglio mi dice: niente affatto e allude alla restituzione parziale della tassa. Non è ciò solo che influisce allo scopo desiderato, al quale io credo che la tassa così grave porti un ostacolo. E questo stesso pensiero deve essere balenato agli occhi della Commissione, dappoichè essa non vi propone di accettare la tassa quale il ministro l'ha indicata, ma si rimette al giudizio della Camera. Ora io non voglio fare una proposta la quale sia contraddetta dalla Commissione; mi limito a domandare solo se non si possa temperare l'aumento del dazio e progredire on maggior lentezza nell'alzarne l'aliquota.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Snguineti.

**LANZA.** Chiedo di parlare.

**ANGUINETTI A.** Io mi era proposto di chiedere di parlare su quest'articolo per svolgere precisamente le considerazioni che fece, certo meglio di quello che avrei potuto fare io, l'onorevole Minghetti; ma, dopo quello che egli disse, il mio compito è assai più limitato.

Nella relazione ministeriale che precede il disegno di legge, è dichiarato che se nel Belgio la tassa sugli spiriti rende 25 milioni, da noi non si potrebbe sperare di ricavarne un provento uguale. (Prego la Commissione ed anche il ministro a fare attenzione a quello che io dico, perchè desidero dall'onorevole ministro, come anche dalla Commissione, di avere su questo punto uno schiarimento.) Adunque, è dichiarato nella relazione, che ciò « dipende dalle abitudini sobrie nostre, le quali alla loro volta sono

conseguenze del clima, e dipende poi ancora dalla preferenza che i consumatori italiani danno al vino. La qual cosa è cagione che varii il consumo di alcool nel regno, secondochè sia a prezzo più o meno elevato, e ci fa avvertiti che per noi vi è un limite nella misura della tassa, oltre il quale il consumo dell'alcool andrebbe rapidamente scemando, per la concorrenza del vino. »

E continua la relazione:

« Lo stesso dicasi della birra, per la quale non sarebbe savio consiglio d'aumentare notevolmente la misura della tassa. »

Ora, l'onorevole ministro delle finanze, colla sua prima proposta di innalzare il dazio a 30 lire all'ettolitro, aveva raggiunto il limite oltre il quale il consumo dell'alcool scemerebbe? Ecco la domanda che io intendo fare.

Chiunque legga la relazione ministeriale, evidentemente ne riceve questa impressione, che il ministro credeva, colla sua prima proposta, di aver raggiunto colle 30 lire quel limite oltre il quale non è conveniente di andare.

Ora, con un messaggio alla Commissione, l'onorevole ministro delle finanze propose addirittura di portare la tassa da 30 a 60 lire l'ettolitro, e la Commissione pare sia stata così persuasa della gravità della proposta ministeriale, che non volle su di essa pronunziarsi; se ne cavò con poche parole; si limitò a queste espressioni: « la Commissione lascia in tutto alla Camera il giudizio sulla misura proposta. »

Ora io osservo: il Ministero innalzando di un tratto la sua proposta da 30 a 60 lire, ha creduto di poter procurare all'erario dello Stato una maggiore risorsa; ma se colle 60 lire si oltrepassa quel limite del quale l'onorevole ministro delle finanze parlava nella sua relazione, evidentemente vi sarà una diminuzione nel consumo dell'alcool; allora probabilmente, quello che il Governo si riprometteva di avere, innalzando la tassa, non lo avrà; quello che si guadagnerà in intensità, lo si perderà in estensione.

Di fronte a questo dubbio che mi tormenta, io prego l'onorevole ministro delle finanze, prego la Commissione, della quale fanno parte persone così altamente competenti in siffatte questioni, come l'onorevole Luzzatti, come l'onorevole Sella, come l'onorevole relatore; prego ministro e Commissione a dirmi se portando l'imposta a lire 60 l'ettolitro, non si oltrepassi quel limite per il quale vi sarebbe diminuzione di consumo. Sovente, quando si tratta di imposte sul consumo, ci facciamo delle illusioni; aggravando di soverchio l'aliquota, invece di otte-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

nere un aumento nel prodotto dell'imposta, si ha una diminuzione.

Non ho altro da aggiungere ed attendo, per regolare il mio voto sull'articolo 14, le spiegazioni che l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione si compiaceranno di darmi.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io ho il debito innanzi tutto di dare una risposta all'onorevole Minghetti, il quale non senza una certa meraviglia domandava al Ministero e alla Commissione perchè mai, mentre il Ministero propose questo progetto di legge fin dal 20 gennaio con una tariffa di 30 lire all'ettolitro, sia sorta poi d'improvviso una proposta nuova per la quale nientemeno si raddoppiò la tassa, da 30 lire all'ettolitro portandola a 60 centesimi per ettolitro e per grado.

Io spero che la Camera non parteciperà alla meraviglia dell'onorevole Minghetti quando rammenterà che di quest'aumento da portarsi alla tariffa degli spiriti io ebbi a discorrere non brevemente nella mia esposizione finanziaria del 4 maggio di questo anno. Fu allora che io dichiarai esplicitamente alla Camera l'intendimento in cui il Governo era venuto di attingere un maggiore introito da questo cespite finanziario aumentando la tassa, da 30 a 60 lire.

La cosa dunque non venne improvvisa, era stata già annunciata, era già conosciuta dopo la mia esposizione finanziaria da tutti, era nota alla Camera, era nota al paese. Aggiungerò anche che quest'intendimento del Governo di portare un aumento alla tassa sugli alcool era contemporaneo alla stessa presentazione del progetto di legge del 20 gennaio; ma una considerazione di prudenza trattenne il Ministero dal farne allora una proposta esplicita, imperocchè voi conoscete, o signori, che, quando lungo tempo avanti si annunzia un aggravamento di dazio, la speculazione commerciale s'impadronisce subito del pensiero governativo, e rende così illusoria la maggiore entrata che si attende nel primo anno.

A questo modo, per una eccessiva prudenza, noi procedemmo ancora allorchè si trattava di rincarare il dazio sugli zuccheri; il progetto ministeriale non portava l'aumento che venne di poi, e non lo portava per non promuovere fin d'allora una speculazione dannosa agli interessi della finanza.

Quando fu che il Governo manifestò il suo intendimento? Quando la Commissione parlamentare era apparecchiata a fare il suo rapporto.

Fu allora che il Governo comunicò la sua proposta. Lo fece con ritardo per impedire che l'ef-

fetto finanziario che si attendeva non riescisse vano in parte nel primo anno.

Onde io credo che non si possa far rimprovero al Governo di aver proceduto in tal guisa per un motivo di prudenza e saviezza amministrativa, quando d'altronde è chiaro dal complesso dei suoi disegni finanziari e dal concetto che ha sempre manifestato in questa Camera, che il suo intendimento era appunto quello di procedere ad una trasformazione delle imposte, aggravando i consumi di cui partecipano largamente le classi più agiate e sgravando contemporaneamente i consumi delle classi meno abbienti.

Fatta questa dichiarazione in risposta alla domanda dell'onorevole Minghetti, mi occorre ancora farne un'altra in risposta ad un altro dubbio che si è sollevato.

Si è detto: ma la Commissione della Camera che per 5 mesi ha studiato questo progetto di legge, non accetta l'aumento d'imposta proposta dal Ministero; se ne rimette alla Camera; esprime un dubbio.

Ora io confesso di non aver dato e non poter dare questo significato alle parole che leggo nella relazione della Commissione parlamentare, la quale accetta esplicitamente e senza riserve la proposta di aumento che è stata fatta da noi.

Mi basterà leggere un brano della relazione. « Non è meraviglia (dice la Commissione) non è meraviglia adunque se in un momento, che ci è parso opportuno di porre mano ad una ragionevole trasformazione dei tributi, alleviando quelli che più gravano sulle materie alimentari di prima necessità, si sia rivolto il calcolo dei finanziari a fare assegnamento sopra due balzelli, i quali presso le altre nazioni sono acconci a gettare gradissima entrata. Cioè la tassa sugli zuccherie quella sugli spiriti. Quando si considera che l'Inghilterra cava dalla tassa sugli spiriti ben 600 milioni di nostre lire, gli Stati Uniti ne cavano 900 milioni, la Francia non meno di 170 milioni, 25 milioni il piccolo Belgio, deve al certo stimarsi cosa ragionevole ed opportunamente avvisata il fare buono assegnamento per l'Italia su di una imposta somigliante. Nemmeno deve parere eccessiva la misura della tassa che si è disegnata in lire 60 per ettolitro, quando si pone mente che questa misura è di gran lunga oltrepassata dagli altri Stati in Europa. In Inghilterra si ragguaglia a nientemeno che lire 477 per ettolitro di alcool anidro, in America a lire 245, in Francia a lire 170, nel Belgio a lire 100. »

Sono queste le parole testuali che si leggono nella relazione della Commissione; come dunque

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

può dirsi che la Commissione abbia posto in dubbio la proposta governativa? La Commissione, secondo me, l'ha assolutamente, esplicitamente, incondizionatamente accettata.

Ne fanno prova irrefragabile, le parole che ho avuto l'onore di leggere alla Camera.

Ma non si oltrepassa (dice l'onorevole Sanguinetti) la giusta misura; non si viene ad offendere la ragione dei consumi? Io pregherei l'onorevole Sanguinetti di rassicurare pienamente la sua coscienza sopra questo proposito. L'onorevole Sanguinetti deve considerare, che sebbene l'Italia sia in condizioni d'agiatezza minore di quella che godono altre nazioni; sebbene le nostre abitudini sieno meno favorevoli che altrove alla consumazione degli alcool, pur nondimeno sarebbe esagerato il dubbio che un aggravamento della tassa a 60 lire ad ettolitro, possa nuocere molto gravemente al consumo. E poi deve anche considerare che un progresso economico lo abbiamo conseguito anche noi, e che l'uso industriale degli alcool comincia a crescere, a diffondersi gradatamente anche nel nostro paese.

Io non credo che l'elevazione della tassa possa recare un grande nocimento al consumo; e quando pure un lieve spostamento potesse verificarsi nei primi mesi o nel primo anno dell'attuazione della tassa, osservi l'onorevole Sanguinetti che anche di questa perturbazione transitoria si è tenuto conto nel valutare gli effetti finanziari della legge. Io non dirò che si sarebbe potuto spingere anche più in là la misura di questa tassa; io non dirò che si sarebbe potuto spingere a cento lire come nel Belgio; ma mi pare veramente che averla portata a 60 lire l'ettolitro, cioè ad una cifra che è molto inferiore alle medie più basse delle tariffe degli altri Stati d'Europa, non sia cosa eccessiva pel nostro paese, che possa far temere una diminuzione notevole del consumo. E d'altronde non è egli riconosciuto, o signori, da tutti i moderni economisti, che se vi è una fonte ricca di entrate per il Tesoro dello Stato, la quale possa far fronte ad un'equa trasformazione dei tributi che gravano sulle classi indigenti, questo cespite finanziario non può consistere che nei consumi delle classi agiate? E sappiamo che oggimai sono basi fondamentali della finanza degli altri paesi appunto i tabacchi, gli spiriti e gli zuccheri. Una volta arrivati a questo progresso, a cui siamo giunti ora, di poter distinguere i dazi puramente fiscali dai dazi industriali, di poter render liberi i primi da ogni vincolo convenzionale, per farli servire come istrumenti poderosi delle finanze dello Stato, e di trattare gli altri con quei riguardi economici che si convengono per l'equità degli scambi internazionali, dal momento che si è raggiunto questo progresso

non vi è ragione perchè non debba anche la finanza italiana assidersi sopra queste nuove basi, le quali sono una condizione essenziale, perchè si possa operare finalmente quella trasformazione tributaria che è stata tante volte annunziata alla Camera e che la Camera ha tante volte assentita non con implicita, ma con esplicita e, direi anche, solenne approvazione.

Nè si dica finalmente che questo aggravamento di tassa possa recare nocimento all'industria enologica; imperocchè pare a me che la produzione degli alcool, in quanto servono come materia prima per l'industria vinicola, sia trattata con favore abbastanza considerevole nella nostra legge. Tanto più è considerevole questo favore, inquantochè si toglie l'obbligo dell'applicazione del misuratore meccanico; si riduce l'accertamento della tassa ad un processo puramente indiziario, e direi paterno. Ond'è che realmente quando si fa il paragone fra il sistema fiscale dell'accertamento col misuratore o colla vigilanza diretta dell'amministrazione, e il sistema d'accertamento indiziario, a cui sono sottoposte le piccole distillerie, si è indotti a concludere che la tassa di 60 lire all'ettolitro si ridurrà effettivamente a molto meno della misura che va a gravare quella che io dirò la grande industria della distillazione.

Io non credo che possa temersi che l'innovazione portata con questa legge, in ordine alle piccole distillerie, abbia a recare detrimento all'industria enologica: anzi credo che uno dei vantaggi della legge è appunto questo di separare la grande industria, che è sottoposta ad un sistema fiscale rigoroso dalle piccole distillerie, le quali servono principalmente ad uso della fabbricazione dei vini. E del resto se dubbio mai potesse sorgere a questo proposito, viene molto opportuno l'ordine del giorno che è stato proposto dalla Commissione, e letto testè dall'onorevole Incagnoli; ordine del giorno che il Governo fin d'ora si affretta a dichiarare che accetta volentieri.

Date queste spiegazioni, io spero che la Camera non avrà difficoltà di accettare la tariffa quale è stata proposta, non tardi, ma a tempo debito dal Governo, e dalla Commissione assentita.

**LUIZZATI.** (*Della Commissione*) Anche a nome dei miei colleghi della Commissione, i quali me ne hanno dato l'incarico, io devo fare alla Camera alcune brevi considerazioni.

Il concetto della trasformazione dei tributi si può in parte assomigliare al vaso pieno di liquore amaro e orlato di miele. Si tratta di trasformare i guai;

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

non si abolisce il dolore, ma si trasforma in un altro.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Meno acuto.

**LUZZATTI.** L'onorevole presidente del Consiglio dice, *meno acuto*: io distinguo; meno acuto per taluni contribuenti e più acuto per taluni altri. A mo' di esempio, per la enologia nazionale, alla quale da 30 lire all'ettolitro si alza la tassa a 60 lire, gli è evidente che il dolore sarà più acuto; ma ne avranno un risarcimento i contadini quando si abolisca il secondo palmento, e nelle successive trasformazioni dei tributi più aspri. Quindi la Camera è uopo che si abitui a questo concetto, che si tratta di trasformare dei balzelli in altri balzelli, e che di balzelli non amari, non fastidiosi, non se ne conosce alcuno.

*Una voce al centro.* Questa è la verità!

**LUZZATTI.** Per la Commissione poi era un debito di onore quello di seguire il Governo nella via della trasformazione dei tributi.

Accettando il principio della graduale riduzione del macinato, messo a riscontro con il graduale aumento di entrate corrispondenti, non si poteva in nessuna guisa rifiutare i nuovi tributi che ci erano richiesti. Io non voterei l'abolizione del secondo palmento (ed esprimo anche il pensiero di alcuni miei onorevoli colleghi della Commissione), se non fossimo sicuri di riempire la lacuna che si farà nel bilancio colle corrispondenti entrate.

Queste sono le considerazioni generali che ci hanno guidato nei nostri lunghi e faticosissimi lavori. Vi ebbero anzi tra Ministero e Commissione alcune strane coincidenze. La Commissione pensava, se si voleva veramente corrispondere al fine proposto, di aumentare l'aliquota di alcuni di quei balzelli, nello stesso tempo che lo pensava il Ministero.

Il Ministero ci ha rivelato in questa occasione che aveva studiato molto prima di presentare alla Giunta questi aumenti sugli *alcohol* e sugli zuccheri. La Commissione deve riconoscere lealmente di avere accettata l'idea di questi aumenti, e di averla discussa a fondo, perchè credeva i nuovi dazi necessari al fine della trasformazione dei tributi; e ciò avveniva anche prima di sapere che il Ministero li avesse divisati.

Dopo ciò, le osservazioni degli onorevoli Lanza, Minghetti e Sanguinetti non perdono punto della loro gravità. L'onorevole ministro delle finanze fa osservare che è d'uopo distinguere i dazi fiscali dai dazi industriali, e che la finanza d'un paese libero, il quale aspira all'equità dei tributi ed alla loro distribuzione opportuna, deve poggiare segnatamente sui dazi fiscali, considerando i dazi indu-

striali principalmente nei loro rapporti cogli scambi internazionali.

Accetto questa dottrina del ministro delle finanze e mi onoro di averla svolta a lungo nella relazione sul progetto di legge pel riordinamento dei dazi sugli zuccheri.

Ma in questa materia particolare degli alcohol, vi è in Italia, per ragione di clima e della enologia, un dazio fiscale, il quale ha relazione con una delle produzioni più cospicue del nostro paese, quindi c'è un'interferenza di due elementi che vanno presi in considerazione nel loro insieme.

S'intende quindi le ragioni delle difficoltà che sorgono contro la provvisione del Ministero, e che non sorsero esaminando il dazio degli zuccheri, perchè quello era veramente un dazio fiscale, e nell'alcohol vi è un dazio fiscale, il quale si connette nei suoi effetti con una produzione essenzialmente nazionale ed importante.

La Commissione s'è preoccupata di questo stato di cose, ma le è mancato il tempo di prendere provvisioni opportune. Essa non si occupava dell'aumento della tassa in relazione coll'esportazione, ma poneva mente a quella parte dell'enologia nazionale che provvede al consumo interno. Di ciò la ragione è chiara.

Per la esportazione vi è un articolo di questo progetto, il quale determina che si rimborserà la tassa di fabbricazione; quindi, da quest'aspetto l'aumento della tassa è perfettamente innocuo. Si potrebbe portare, come succede per l'alcohol in Francia, a 156 lire, e non solo a 60, la tassa sugli *alcohol*, senza danno dell'esportazione.

Infatti, la parte cospicua delle esportazioni francesi (più di 300 milioni di lire) non ne soffre, poichè il rimborso risarcisce il balzello, qualunque ne sia la sua altezza. Si potrà, dopo le osservazioni fatte dai nostri colleghi, e segnatamente dall'onorevole Bordonaro, considerare se l'articolo del disegno di legge del Ministero non sia troppo severo.

Esso stabilisce che: « Le norme per la restituzione all'uscita dal regno della tassa degli spiriti, tanto naturali, quanto sotto forma di liquori o di vini conciatati, fissandone la misura in ragione dei sette decimi della tassa stessa. »

Forse la misura non è sufficiente e converrebbe alzare la proporzione appunto perchè più si alza la tassa interna degli alcohol, più grave diventa la deficienza della restituzione per i vini, per i liquori e per le altre bevande fermentate.

Ma il luogo più opportuno per discuterne sarà quando si esaminerà quell'articolo.

Rimane quella parte dell'enologia nazionale che provvede al consumo interno e fa fronte alla con-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

correnza del vino che viene dall'estero. Or sul vino non si può aumentare il dazio pel vincolo del trattato coll'Austria-Ungheria, malgrado dell'aumento della tassa di fabbricazione sugli spiriti; la Commissione ha riconosciuto la gravezza del caso, e ha unito agli allegati di questo disegno di legge un progetto presentato alla Camera francese dal ministro delle finanze Léon-Say, il quale ha lo scopo di alleggerire notevolmente la tassa sull'alcool che si adopera per quegli usi molteplici che i francesi comprendono colla parola: *vinage*.

A me pare che l'enologia nazionale se non avesse il conforto di provvedimenti efficaci di somigliante specie, sarebbe in uno stato d'infermità, come opportunamente ha mostrato l'onorevole Lanza; e alle sue ragioni se ne potrebbero aggiungere parecchie altre. Ma l'angustia del tempo ci premeva, ed è perciò che la Commissione, riconosciuta la gravezza del problema, ha avuto la modestia, modestia che mi pare molto sapiente in questo caso, di non volerlo risolvere in fretta e ha proposto un ordine del giorno, di cui è già stato dato lettura e che fu accettato dal Ministero, il quale esorta il Governo a fare un'inchiesta sincera come si è fatto in Francia, ma con l'obbligo di presentarne i risultati al Parlamento. Il fine della inchiesta è chiaro; è d'uopo esaminare quali sieno i temperamenti che si possono adottare a sollievo dell'enologia nazionale, di quella parte dell'enologia nazionale, la quale, lo ripeto ad arte, vende il vino all'interno, poichè per quello che si esporta è provveduto in questo progetto di legge e si può provvedere subito anche più largamente.

I provvedimenti di questa specie non sono facili. Anche il disegno di legge francese, che avete sott'occhi e di cui non fu lieta la fortuna, è molto complicato; e non possono essere che complicate per natura loro tali provvisioni; si oscilla tra due poli opposti; cioè le esigenze dell'enologia, la quale vorrebbe sottrarsi interamente all'aumento della tassa, le esigenze del fisco che deve custodire illeso il principio della concorrenza nella produzione dell'alcool paesano.

Se si agevola troppo la produzione dell'alcool interno ad alcune speciali industrie, nello stesso tempo che si trattano duramente altre specie di distillerie si sanano alcune ferite da una parte e se ne aprirebbero di più gravi per alcune altre industrie.

Il Governo ha anche l'obbligo di conservare l'equità del trattamento, di serbare illeso il principio della concorrenza fra tutte le fabbriche nazionali.

Il principio di giovare alla enologia, teoricamente, si escogita con facilità; praticamente sono linee assai

sottili che non si discernono; bisogna osservarle col microscopio, quindi occorrono studi accurati, indagini molto diligenti, che io raccomando all'amministrazione.

Nè giova dimenticare un'altra osservazione; il *vinage*, per adoperare la parola francese (è una parola molto comprensiva) si fa in parte con quell'alcool che è prodotto dal vino e dalle vinacce, e noi abbiamo la soddisfazione di aver preso dei provvedimenti molto equi rispetto a questa specie d'industria.

Nell'indugio non vi è grande pericolo, quantunque non bisogna disconoscere che non è una carezza, non è un dono, non è un beneficio che noi rechiamo all'enologia nazionale. Io e i miei colleghi della Commissione ne siamo così penserosi, che da principio si voleva stralciare questa parte della legge e differirla ad un esame ulteriore.

Ciò non si è poi fatto per questa considerazione, che questa legge, se da una parte aumenta la misura della tassa, dall'altra reca sin d'ora molti sollievi alle piccole distillerie. Invero il regolamento del 1874 e gli ordinamenti successivi, erano molto duri in questa materia, e l'esperienza ha persuaso che si deve alleggerirli. Nel 1874 si perdevano troppi quattrini per le fabbriche che distillano i farinacei; oggidi vi è la certezza che l'amministrazione, per effetto del nuovo metodo d'esazione, riscuoterà alcuni milioni di più, anche all'infuori dell'aumento della tassa. Quindi, potendosi riscuotere di più da una parte, si può largheggiare senza scapito del Tesoro dall'altra.

Ma gli è certo che il Ministero deve darci solenne affidamento di accingersi a questa ricerca con animo risoluto e di portarci fra breve provvedimenti, i quali raggiungano il fine desiderato.

Signori, in queste tasse di fabbricazione non è tanto la loro altezza che spaventa, quanto questi loro rapporti colla industria. E i francesi hanno risolto il problema di riscuotere entrate cospicue da queste tasse, recando il minor numero di fastidi e di impacci possibili alle industrie che adoperano le materie duramente tassate. L'ho dimostrato altra volta alla Camera a proposito della tassa sullo zucchero; se il tempo ce lo permettesse, si potrebbe dimostrare anche a proposito degli alcool, dei liquori del vermouth, di tutte le industrie, le quali adoperano questa specie di materie prime o ausiliarie.

Qui si affaccia la osservazione dell'onorevole Minghetti che è molto grave: questo passaggio rapido da 30 a 60 lire, questo raddoppiamento della tassa non è troppo subitaneo? Non si potrebbe anche qui procedere come procede la natura, come procedono tutti gli organismi sani, per successive evoluzioni e

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

non per impeti di raddoppiamento? Questi appetiti fiscali che si sono ridestati non vanno moderati? In passato ogni volta che si proponevano aumenti di tasse di questa specie, sorgevano querele di ogni specie ad ammonirci che si sarebbe ristretto il consumo. Oggi si procede troppo alla lesta e con disinvoltura troppa.

La osservazione dell'onorevole Minghetti è anche grave perchè non bisogna disconoscere che il consumo dell'alcool nel nostro paese è assai ristretto, e per conseguenza l'effetto di questo raddoppiamento di tassa può essere più perturbatore che non si immagini da principio. Qui è uopo procedere per induzione. Da una parte vi è la quotità di questa tassa negli Stati esteri; dall'altra le condizioni speciali del consumo nel nostro paese; ecco i due dati essenziali. Se noi consideriamo la quotità di questa tassa all'estero, la misura di 60 lire parrebbe ancora discreta; perchè di fronte alle 500 lire allo ettolitro che si riscuotono in Inghilterra, di fronte alle 156 lire che si riscuotono in Francia, di fronte alla vecchia tassa germanica, che oggi si aumenta per effetto della riforma economica del principe di Bismarck, è certo che la nostra tassa di 60 lire non si può dire eccessiva.

Giova notare che era nel programma di tutte le amministrazioni, le quali si sono succedute dal 1871 insino ad oggi, appena avessero potute conseguire la libertà nella tariffa di queste materie, di alzarla per trarne un maggior provento e per contribuire ad alleviare altre tasse più fastidiose o meno equamente distribuite per l'indole loro.

Ma, d'altra parte, le condizioni di questo consumo in Italia scemano il timore che il raddoppiamento della tassa possa restringerlo ancora più, e che il fisco abbia a subire gravi delusioni. Qui in verità la profezia non è possibile farla nè in un senso, nè in un altro, essendo che quando parliamo di consumi, nel nostro paese, i desiderii più modesti diventano nella realtà presuntuosi. La prudenza insegna a tingere in fosco più che in roseo; malleverie di nessuna specie non vorrei darne. La sola malleveria che si può prendere è questa, molto umile, ma corrispondente alle realtà delle nostre condizioni in questa materia. Si usa in Italia tanto poco zucchero e alcool, che quasi quasi si potrebbe dire che siffatto consumo è irreducibile, e per conseguenza mettendo una tassa anche molto più alta è lecito sperare che questa quantità di consumo non si diminuisca. È una speranza poco lieta; e noi siamo ridotti a questo, di desumere gli effetti non nocevoli della tassa raddoppiata non dalla larghezza ma dalla scarsità assoluta del nostro consumo. Io non posso dare altri affidamenti intorno a cotesta

materia; proviamo. È certo che l'esperienza ci ammaestrerà. Siamo in un paese, dove non è neppure possibile di conoscere la quantità reale del consumo dell'alcool. Non possediamo una statistica esatta, perchè la statistica doganale degli alcool che entrano in paese e la statistica delle fabbriche che trattano i cereali, o che distillano le vinacce ed altre sostanze somiglianti, non è sufficiente all'uopo.

Invero tutti sono persuasi che l'industria nazionale produce una quantità d'ettolitri molto superiore a quella che non sia avvertita dalla registrazione degli agenti della tassa. Quindi si può andare con buone ragioni dai 200 fino ai 300 mila ettolitri di consumo. In materia così oscura, dove non è neppure accertata la quantità di consumo, chi può far presagi sugli effetti dell'aumento d'una tassa di questa specie?

Quindi le conclusioni, alle quali riesce la Commissione sono conclusioni molto esitanti. Noi non diamo affidamenti sicuri intorno agli effetti di questa tassa, noi diciamo, procedendo col metodo sperimentale dell'Accademia del Cimento: proviamo e riproviamo; e se ci accorgeremo che abbiamo alzato troppo la tassa, il Parlamento non indugerà a diminuirla.

È certo però che i presagi finanziari di questa tassa sono assai notevoli e devono rallegrare tutti quelli che vogliono trasformare i tributi; perchè alcuni milioni di più, due, tre, forse qualche cosa di più (e noi non sappiamo quanto si sottragga oggidì alla tassa di fabbricazione) si potranno ottenere col metodo dell'esazione; ed è certo che moltiplicando anche di 200 mila ettolitri di consumo per 30 lire di più si avranno altri 6 milioni. Quindi non vo errato sperando che per effetto della tassa dell'alcool si possa ottenere da 8 a 9 milioni, i quali aggiunti a quelli dello zucchero e del caffè, e come ho avuto l'onore di dimostrare altra volta alla Camera, si possono valutare 13 o 13 milioni e mezzo, si giunge a conclusioni abbastanza confortanti tanto a coloro che vogliono l'intera abolizione della tassa sul macinato, come a coloro che si vogliono arrestare per ora al secondo palmento... (*Interruzione*)

Sì, o signori, anche per quelli che con maggior confidenza vogliono entrare risoluti in quella via, è un gran buon acconto di tasse quello che si vota coi provvedimenti degli zuccheri e degli alcool.

Da qualunque aspetto si consideri la cosa mi pare che tutte le opinioni e tutti i partiti si troveranno molto soddisfatti mettendo in salvo intanto questa parte cospicua, non ispregievole, di entrata.

Ci sarà poi anche un piccolo vantaggio, mi fa osservare il presidente della Commissione, dall'articolo 13, che è già stato votato e assicura ai co-



muni il 50 per cento del reddito della tassa delle distillerie. È un buon metodo adoperato per impegnare i comuni in questa ricerca della materia imponibile per indennizzarli delle spese che fanno, e così la finanza avrà nei comuni non degli avversari, ma degli utili cooperatori. L'iniziativa presa dalla Commissione potrebbe essere imitata anche in molte altre circostanze somiglianti.

Io pregherei l'onorevole Minghetti che ha suscitato dubbi così gravi, e che io divido, di seguire con quella potenza di intuizione meravigliosa che gli è propria, a spiare gli effetti di questa tassa. Così, come in altre cose, ei sarà il primo a dare la sveglia quando gli paresse che i suoi timori cominciassero a verificarsi; oggidì non si può fare altro che raccomandarsi alla nostra propizia stella, perchè si ha innanzi una materia così oscura nell'ordine economico e statistico più di quello che si è detto dal Ministero e dalla Commissione, non credo che si possa dire. Con queste brevissime osservazioni noi crediamo di avere giustificato, se non assolto, il nostro compito.

**PRESIDENTE.** Annunzio alla Camera che l'onorevole Bordonaro ha presentato il seguente emendamento:

« Sarà ridotta alla metà la tassa interna di fabbricazione degli spiriti estratti dal vino e dalle vinaccie ed impiegati pel miglioramento e la conservazione dei vini. »

Spetta di parlare all'onorevole Lanza.

**LANZA.** Io non ho contestato, e non contesto la necessità di aumentare il dazio sugli alcool, su ciò non faccio opposizione alcuna. Se il Ministero per far quattrini ha creduto di raddoppiare la tassa per sopperire al vuoto che lascerà l'abolizione di una parte della tassa del macinato, io non mi vi oppongo, perchè in qualche modo bisogna provvedere alla finanza. Non dirò con ciò che sia il sistema mio prediletto; questi dazi altissimi, coperti sotto la denominazione di dazi fiscali, hanno, a mio avviso, grandissimi inconvenienti.

Mi si dirà che nessun sistema finanziario è privo d'inconvenienti; che ne abbiamo uno, il quale si crede assolutamente troppo gravoso al paese, ed anche improntato di una fiscalità eccessiva, e che si crede di sopperirvi con un altro migliore. L'esperienza dimostrerà se veramente sia migliore quello che vi si vuol surrogare. Però non si può finora negare, ed è bene avvertirlo, che questo sistema dei dazi fiscali elevati porta per necessaria conseguenza l'obbligo di accrescere enormemente la vigilanza sopra tutti i punti di frontiera, per impedire il contrabbando, quindi di avere a fianco dello esercito nazionale un altro esercito di doganieri, disciplinato fortemente e molto numeroso, al quale

se noi aggiungiamo i piccoli drappelli che si trovano alle porte di ogni città, e si può dire di ogni paese, di ogni villaggio, noi avremo un altro esercito doganale poco presso eguale al nostro esercito stanziato, almeno eguale a quello di prima categoria. Di necessità si crea a fronte di questo grande esercito di doganieri, un altro grande esercito di contrabbandieri; e quale ne sarà la conseguenza? Io spero che sia la meno triste possibile, ma non posso pensarvi senza impensierirmene.

Non spingo oltre le considerazioni sopra il sistema che s'intende di sostituire; vengo alla legge attuale per i rapporti che ha precisamente coll'industria vinicola.

Io credo che la legge debba essere considerata particolarmente sotto tre aspetti: 1° le norme che si stabiliscono per la piccola distillazione; 2° la tariffa che si stabilisce per gli alcool che sono destinati alla vinificazione ed al commercio; 3° il commercio estero dei vini.

In quanto alla distillazione per le piccole industrie nelle campagne, il Governo dice di avere abbastanza provveduto moderando assai tutte le disposizioni troppo severe ed anche troppo vessatorie che prima esistevano.

Io non disconosco che l'innovazione introdotta, quella cioè di sostituire agli agenti fiscali le autorità comunali, per la sorveglianza di queste distillazioni nelle campagne e nei borghi non sia un vantaggio teoricamente parlando; in pratica vedremo poi se porterà quei grandi benefici che se ne sperano, sia per gli industriali, che per le finanze; giacchè io credo assai che questa sorveglianza sarà assolutamente nulla. Tuttavia sarà un vantaggio perchè recherà minor disturbo anche a quelli che coltivano questa piccola industria.

Solo io osservo, che in questa legge mi pare che, sotto il rapporto dei vantaggi che si fanno alle piccole distillazioni, vi sia un regresso piuttosto che un progresso. Prima, se ben mi ricordo, si usava alle piccole industrie una facilità che tornava molto a vantaggio della stessa industria vinicola, ed è che fino alla quantità, credo, di un mezzo ettolitro o di un ettolitro si poteva produrre alcool senza pagamento alcuno di dazio. Ora, se si consideri che l'industria viticola, e quindi l'industria vinicola è estremamente divisa tra piccoli proprietari; da ciò ne viene che il beneficio che si farebbe loro, mantenendo questa concessione, che prima esisteva, sarebbe assai grande ed utile anche al miglioramento della vinificazione. Dunque, se è vero che ciò sia stato tolto, non mi pare che in questa legge si sieno migliorate le condizioni dell'industria vinicola, ma anzi che si sieno peggiorate.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

Si sono, o signori, mantenute almeno (poichè non facendone cenno speciale, vuol dire che non si sono revocate) quelle che esistevano, cioè che un proprietario per poter distillare delle vinaccie per una produzione di 1/2, 1 o 2 ettoltri, insomma di quello che corrisponde alla materia prima che egli produce, ed ai bisogni della sua piccola industria è obbligato ad andar fino al capoluogo della provincia, e chiedere il permesso? Erano stati credo incaricati i magazzinieri di circondario e di distretto di dar queste concessioni; ma siccome probabilmente non avevano alcun corresponsivo, se ne lavavano le mani, ed i piccoli proprietari dovevano recarsi appositamente al capoluogo, per chiedere questa facoltà; e veniva loro risposto che non se ne volevano occupare, che andassero dall'intendente di finanza al capoluogo di provincia. Vedete che con questo modo di procedere, non solo voi disgustate, ma fate che si rinunzi a questa industria, con grande scapito della produzione nazionale. Se si creano tanti intoppi a queste piccole industrie, qual è la conseguenza che ne viene? Che tutti i proprietari che producono poco, e che quindi hanno poca materia per ricavare l'alcool da vinaccie, preferiscono di gettarle sul letamaio piuttosto di ricavare l'alcool che potrebbe somministrare questa materia. Ora chi ci guadagna con questo modo di procedere? Ci guadagna la nazione? Ci guadagna il proprietario? Ci guadagna il Governo? Mi pare che ci perdono tutti. Dunque a me pare che sarebbe assai meglio agevolare grandemente la fabbricazione in piccolo dell'alcool colle vinaccie a preferenza di mettere disposizioni tali, le quali riescono assolutamente di nessun vantaggio al Governo ed obbligano i proprietari a distruggere una materia, la quale potrebbe rendere qualche cosa.

Se si mettono insieme tutte queste piccole perdite, in complesso, nello Stato sono milioni e milioni che si perdono, oltre il danno, ripeto, che si arreca poi alla vinificazione, perchè mancando dell'alcool necessario è evidente che i produttori non possono migliorare le loro qualità di vini. Dunque sotto questo aspetto mi pare che c'è molto da fare.

In quanto poi all'alcool necessario alla vinificazione, io ripeto la osservazione già fatta che qui veramente s'impedisce il miglioramento della vinificazione, perchè non c'è differenza, non c'è nemmeno una tariffa speciale per l'alcool che serve e che è necessario a migliorare la qualità dei vini, sia per conservarli nelle botti, sia anche per il commercio interno, ecc. Non c'è nulla. Ora è evidente che dovendo pagare un dazio di 60 lire, aggiunto al prezzo dell'alcool, che è circa di 40 lire l'ettolitro, sono cento lire. Io sfido come si potrà fare da taluno la

pazzia di aggiungere dell'alcool al vino spendendo 100 lire l'ettolitro! Non c'è assolutamente più la convenienza. Di necessità sono obbligati di vendere i loro vini come si trovano, di quella qualità scadente, cioè come furono fabbricati.

Ma vi è di più. E qui mi rivolgo particolarmente all'onorevole presidente del Consiglio, il quale è enologo per lunga esperienza e per studi fatti, e che presiedette lungo tempo una grande società enologica; mi rivolgo a lui perchè so che conosce tutti i particolari di quest'industria e gli domando se propriamente crede che vi sia modo di perfezionare in modo razionale la nostra vinificazione, di dare ai vini la durata necessaria, di poterli conservare e quindi smerciare a tempo e luogo, se crede che sia possibile tutto ciò, collo stabilire una tariffa di questa fatta.

E infatti la Francia come già osservava l'egregio Luzzatti ci ha provveduto, e la Francia si trova perfettamente nelle nostre condizioni in quanto alla coltivazione della vite ed all'enologia. Siamo due nazioni che anche in questo abbiamo molta analogia, molta eguaglianza d'interessi.

Orbene, che cosa ha fatto la Francia? Non ha mai fatto una legge relativa alla tassazione degli alcool senza che si sia specialmente provveduto con disposizioni particolari a questo grande interesse della vinificazione.

E come si può leggere nell'allegato unito al presente disegno di legge, dove è riprodotto il progetto di Léon Say, che credo che sia poi stato convertito in legge dall'Assemblea di Francia, si esonera completamente tutto l'alcool, che è necessario alla vinificazione, dal pagamento d'ogni tassa.

Si legge nell'articolo 1 di quel progetto:

« Par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la loi du 8 juin 1864, et jusqu'au 1<sup>er</sup> août 1880, l'alcool versé sur les vendanges, sur les vins à l'état de moût et sur les vins, en quantité limitée à ce qui est nécessaire pour porter à 15° au maximum la force alcoolique du produit de la fabrication ou du mélange, est affranchi du droit de consommation, et, le cas échéant, des droits locaux d'entrée et d'octroi. Il est soumis seulement, en tous lieux, à une taxe de 20 fr. par hectolitre en principal.

« Les versements d'alcool sont précédés d'une déclaration à la recette buraliste de la résidence des employés des contributions indirectes, qui fixent le jour et l'heure de l'opération. Ils ne peuvent, en aucun cas, être effectués hors la présence des employés.

« Chaque opération de vinage doit comporter l'emploi d'au moins trois hectolitres d'alcool pur.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

« La taxe de 20 francs en principal est immédiatement exigible.

« Tout propriétaire récoltant, non muni de la licence de marchand en gros, qui reçoit avec suspension du paiement des droits, des alcools destinés à des opérations de vinage, doit en déclarer, dans les quarante-huit heures, l'arrivée à la recette buraliste de la régie et y déposer l'acquit-à-caution ayant servi au transport.

« Jusqu'au moment de leur emploi, ces alcools doivent être représentés à toute réquisition du service des contributions indirectes dans l'état même où ils ont été reçus.

« Cet emploi doit être effectué dans le mois de la réception des alcools. A l'expiration de ce délai, le droit de consommation devient immédiatement exigible. Faute de paiement par le destinataire, le recouvrement en est poursuivi contre le soumissionnaire de l'acquit, et, au besoin, contre sa caution, qui demeurent responsables de l'impôt dans les conditions de la soumission.

« Les récoltants qui réclament le bénéfice du premier paragraphe du présent article ne peuvent se livrer à des travaux de distillation qu'en remplissant toutes les obligations imposées aux distillateurs de profession. »

Nell'articolo 2 si dice:

« L'alcool versé en présence du service sur des vendanges, des vins à l'état de moût ou des vins, au-delà de ce qui est nécessaire pour porter à 15° la force alcoolique du produit de la fabrication ou du mélange, est affranchi des droits qui lui sont propres; mais les vins alcoolisés au delà de 15° deviennent immédiatement passibles, en sus des droits sur le vin, des doubles droits de consommation au tarif de 125 francs en principal, ainsi que des doubles droits d'entrée et d'octroi, pour la quantité d'alcool excédant 15°.

« La tarification spéciale aux vins alcoolisés titrant plus de 21° est supprimée. Sauf les modifications consacrées par la présente loi, ces vins rentrent sous le régime antérieurement édicté à l'égard des vins de 16 à 21 degrés.

« L'article 3 de la loi du 2 août 1872, concernant les vins qui présentent naturellement une force alcoolique supérieure à 15° sans dépasser 18° est maintenu.

« Le crédit des surtaxes établies sur les vins alcoolisés au delà de 15° n'est accordé qu'aux fabricants et commerçants munis de la licence de marchand en gros, ainsi qu'aux récoltants qui se soumettent au régime de l'article 16 de la loi du 25 juin 1841.

« Quels que soient l'expéditeur et le destinataire,

les déclarations d'enlèvement relatives aux vins alcoolisés au delà de 15° énoncent leur espèce et leur degré alcoolique, lesquels sont mentionnés sur les acquits-à-caution, congés et passavants délivrés par la Régie. »

Qui c'è una serie di disposizioni che è tutta intesa a favorire lo sviluppo, il miglioramento dell'industria vinicola ed a facilitarne lo smercio tanto all'interno quanto all'estero. E da noi, o signori, assolutamente non si pensa nulla a questo. A me pare che è una dimenticanza, che non si può assolutamente passare sotto silenzio. Ed io prevedo che, quando si consenta questa legge, giustamente saranno sollevati da molte parti del regno dei gravi reclami alla Camera.

Dico finalmente due parole sopra il vino alcoolizzato per l'esportazione.

Qui si stabilisce che si restituirà per 7/10 il dazio dell'alcool aggiunto a questi vini. Ma con ciò li mette nella stessa condizione dei vini esteri e principalmente dei vini francesi, che hanno tanta diffusione sul mercato estero? A me pare che in Francia i vini alcoolizzati per l'esportazione all'estero sono rimborsati integralmente del dazio sull'alcool aggiunto; cosicchè questi vini si presentano sui mercati esteri che hanno il vantaggio sopra i nostri vini di 3/10 della tassa. Ciò a dire, i nostri vini rimarranno aggravati, per esempio, ancora di una tassa, non so, di 12 o 15 lire sopra i vini francesi. Immaginatevi se si può resistere alla concorrenza! E notiamo che quei vini hanno già il vantaggio grandissimo del possesso del mercato, della consuetudine delle Case commerciali stabilite; immensi vantaggi che assicurano il loro commercio all'estero; per cui bisogna lottare vigorosamente onde aprirsi un sentiero, non una via, un libero sentiero attraverso a tutte queste difficoltà che la Francia ci oppone nel suo pieno diritto. Dunque, se si vuole seriamente favorire anche il commercio nostro dei vini all'estero, siccome non è possibile spedire vini all'estero in lontane regioni senza una forte alcoolizzazione, bisogna almeno trattarli come tutte le altre nazioni civili, colle quali abbiamo tanti rapporti commerciali, tante somiglianze d'interessi nello stesso tempo che ci fanno una grandissima concorrenza nel mercato estero.

Dunque ben si vede che la materia è difficile ed importante; quindi non amando improvvisare nulla, io ho proposto un ordine del giorno, che prego l'onorevole presidente di voler leggere, e che spero non vi sarà difficoltà da parte del Ministero di accettare. Io non posso rassegnarmi al puro ordine del giorno della Commissione, di fare un'inchiesta. Ma Dio buono! è egli necessario di fare un'inchiesta per

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

provvedere all'industria vinicola? Non conosciamo i suoi bisogni? Non sappiamo in modo certo, evidente, che con questo dazio la colpita a morte? Voi dite, facciamo degli esperimenti. Ma sono esperimenti in anima vile. Eppoi già troppi esperimenti si sono fatti sui contribuenti: per carità! studiamo meglio prima di applicare nuovi rigori, prima di stabilire altri flagelli, altri supplizi. Non è una cosa consolante per i contribuenti il dire loro, faremo un'inchiesta; e poi non siamo sicuri dei risultati di essa. Abbiamo delle inchieste che sono cominciate otto, dieci anni fa, e che non sono peranco condotte a termine; e se mai avesse questa misera sorte anche l'inchiesta sopra quest'industria, dove si andrebbe?

Quindi io spero che il Ministero vorrà fare buon viso alla mia proposta.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno proposto dall'onorevole Lanza è il seguente:

« La Camera invita i ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio a presentare al riaprirsi della Camera un progetto di legge che regoli e modifichi la tariffa relativa all'alcool necessario alla vinificazione ed al commercio del vino. »

L'onorevole Minghetti ha facoltà di parlare.

**MINGHETTI.** Io ripeterò che non nego (e su questo parmi siamo tutti d'accordo) che l'alcool sia una materia suscettiva ancora di aggravio. Mi limitai ad esporre un dubbio (e le parole dell'onorevole ministro non hanno dissipato questo dubbio) cioè che la tassa sia troppo alta in sè, e soprattutto che sia troppo rapido il trapasso dalla tassa attuale alla tassa futura. Questi sono due dubbi che in me rimangono.

Che l'alzamento di questa tassa sia sfavorevole all'industria enologica, mi pare l'abbia dimostrato evidentemente l'onorevole Lanza. Non basta il *draw-back*; non basta. Ora, se noi abbiamo realmente in questo le nostre speranze agrarie, mi pare che convenga procedere con molta cautela. La Commissione propone che si faccia un'inchiesta. Questo sta bene, ma dico che è una ragione di più per andare adagio nell'aumentare l'imposta. Cominciate ad aumentare, se vi piace, quest'imposta, ma non la portate a tanta altezza prima che i risultati dell'inchiesta ciò giustifichino. L'argomento dell'inchiesta è un argomento per procedere con maggior lentezza.

L'onorevole ministro ha detto che quest'imposta è più alta altrove. Ne convengo, ma alla produzione, alla ricchezza di quei paesi è pari quella dell'Italia? Non basta dire che un'imposta è più alta in Inghilterra che in Italia, bisogna ancora considerare le condizioni ed i bisogni dei contribuenti nell'uno e nell'altro paese. Inoltre nell'Inghilterra le tasse

di consumo sono ridotte a così piccolo numero, che ben può esservene una altissima senza perturbare l'economia nazionale: ma in un paese dove non c'è più una derrata di consumo che non sia tassato, l'argomento di analogia cessa di essere acconcio. Dirò eziandio che m'è d'avviso che si verificherà una diminuzione di consumo. L'onorevole mio amico Luzzatti dalla scarsezza del consumo deduce con un ingegnoso argomento la speranza che il consumo non diminuirà. Comprendo che fino ad un certo punto ciò può esser vero, se questa materia fosse d'indispensabile necessità. Ma nella consumazione dell'alcool c'è una certa larghezza, per la quale il consumo può ancora diminuire.

Ancora vi prego di riflettere che il dazio sull'alcool non percuote solo le classi agiate, ma percuote anche direttamente ed indirettamente le classi povere; indirettamente per quella ripercussione dei tributi che la scienza finanziaria contempla in tanti modi, e direttamente perchè, soprattutto nelle provincie settentrionali e nei mesi di freddo, l'alcool diviene una bevanda ordinaria anche per la povera gente. Il lavoratore che deve faticare colla neve ha bisogno di sostenersi con un poco di alcool.

È un errore il credere che l'alcool sia il consumo dei ricchi soltanto; è il consumo anche dei poveri; dunque anche di questo bisogna tener conto. Io lascio stare la questione del contrabbando di cui ha parlato anche l'onorevole Lanza; ma per tutto questo complesso d'idee a me pare che l'onorevole ministro delle finanze avrebbe fatto bene a rimanere alla sua prima proposta, od almeno di modificarla più lentamente e non raddoppiarla. Egli mi ha risposto su ciò con una sola ragione, vale a dire che questo ha fatto per prudenza amministrativa; egli voleva introdursi pian piano nell'animo dei commissari, tentarne il giudizio finchè credendo di essere padrone del campo, ha spiegato tutte le sue forze. L'argomento mi pare tutto estrinseco e tale da non rendere giusta e conveniente una cosa che intrinsecamente non fosse tale.

L'onorevole Luzzatti ha parlato della trasformazione dei tributi. Egli sa che io sono in ciò d'accordo con lui come in molte altre cose e che sono stato uno di coloro che hanno pubblicamente lodato la sua relazione sugli zuccheri, come una bella monografia finanziaria di grande importanza.

Io avrei desiderato che l'onorevole presidente del Consiglio avesse preso a prestito dall'onorevole Sella l'esempio dei così detti *omnibus*, voglio dire che avrei desiderato che nella stessa legge nella quale si proponeva la diminuzione e l'abolizione del macinato, si fosse anche proposto l'aumento della tassa sugli zuccheri e sull'alcool, e tutti

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

quei provvedimenti che sono necessari a bilanciare la perdita che da quell'abolizione deriva.

In questo modo io avrei compreso il concetto chiaramente, altrimenti rimango in una grande dubbio e perplessità. Non solo io riconosco l'abilità dell'onorevole presidente del Consiglio, ma sono talvolta preso da ammirazione per essa; egli ha voluto far credere al paese che da questa parte della Camera non si voglia togliere il macinato (*Rumori*) ed è riuscito in pari tempo a mettere nelle Commissioni che debbono stabilire nuove tasse, i nostri amici più cari, così potrà dire al paese: vedete, questi signori sono veri dilettanti di tasse; ogni volta che se ne presenta una nuova, eccoli al lavoro; e sudano come ciclopi alla fucina negra perchè riescano di buona tempra. (*Rumori*) Dirimpetto a questi egli si presenta apportatore dell'abolizione del macinato, ma solleva il conflitto col Senato, sapendo perfettamente che se vince la prova, egli per quest'anno defrauda le popolazioni dell'abolizione anche del secondo palmento. Per conseguenza il risultamento della sua abile politica sarà questo, che avrà nelle casse dell'erario l'importo delle tasse nuove, e l'importo delle tasse vecchie, e a rivederci all'anno venturo. (Bravo! a destra — *Ilarità*)

In questo stato di cose, io mi sento poco inclinato a votare delle imposte nuove, quantunque, ripeto, abbia molta ammirazione per l'abilità del presidente.

SELLA. Domando di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io ne ho dieci.

SELLA. Se anche l'onorevole presidente del Consiglio vuol parlare per un fatto personale, siccome i ministri devono avere la precedenza, parli pure prima.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Dirò poche cose, e comincerò dall'ultima osservazione dell'onorevole Minghetti. Egli disse: come finirà questa cosa? Finirà che l'onorevole presidente del Consiglio avrà nelle casse dello Stato il prodotto delle tasse vecchie e quello delle tasse nuove. (*Ilarità*)

Onorevole Minghetti, ella lo sa, io ho parlato troppo chiaro perchè la Camera possa credere che la cosa possa andare così. Sa che cosa è possibile che avvenga? È possibile questo, che non l'onorevole presidente del Consiglio, non l'attuale Ministro, ma i suoi eredi e successori potranno avere nelle casse dello Stato i prodotti così delle tasse vecchie, come delle nuove. (Bene! a sinistra)

Perchè l'eventualità alla quale ha fatto allusione

l'onorevole Minghetti, egli lo sa, è tal fatto che obbligherebbe gli uomini dell'attuale amministrazione a ritornare nella vita privata, ed a sedere sui banchi dei deputati.

Un'altra osservazione ha fatto l'onorevole Minghetti: perchè, egli ha detto, l'onorevole presidente del Consiglio non ha fatto un piccolo *omnibus*? Se l'avessi potuto fare, onorevole Minghetti, l'avrei fatto. (*Si ride*) Ma io ho trovato una parte dell'*omnibus*, le due ruote principali, già votate dalla Camera, e già presentata all'altro ramo del Parlamento; come avrei io potuto riunire in un solo disegno queste due parti dello stesso veicolo? Dico così, perchè egli ha voluto parlare di *omnibus*. Era impossibile, e però ho dovuto contentarmi di un sistema meno perfetto, meno decisivo, e non ho potuto presentare alla Camera un *plum-pudding-bill*, come si è fatto altre volte. È il fatto compiuto e la necessità delle cose che mi costringe ad intraprendere molte piccole battaglie: mi conviene ottenere dalla Camera, volta per volta, le diverse parti di questo veicolo, che non ho potuto presentare nel suo complesso in una volta sola (*Bene!*) Ecco la mia posizione.

Ma veniamo alla questione, poichè mi pare che queste siano osservazioni secondarie.

Io dichiaro che sono completamente dell'avviso dell'onorevole Luzzatti e della Commissione, che su di questa gravissima questione sia necessaria una inchiesta. La questione è di una importanza enorme: lo ammetto io pel primo; e gli ordinamenti definitivi del nostro paese su questa materia debbono essere il risultamento di studi più lunghi di quelli che non siamo stati in grado di fare. (*Ha ragione!*)

Però questo disegno di legge non guasta nulla. Prima di tutto è un fatto, che nessuno può contestare, che la elevazione della tassa non è tale che possa spaventare alcuno. È la tassa più lieve che ci sia in Europa: più in giù non si deve andare. Si può andare sempre più in giù, si può andare anche a nulla; ma quando voi scegliete la minore di tutte le imposte che hanno i diversi Stati d'Europa, mi pare che date una prova di discrezione.

L'onorevole Minghetti vorrebbe andare a passo a passo. Onorevole Minghetti, si può contestare se il suo sistema sia il migliore. La parte principale di questo disegno di legge riguarda una grande industria; giacchè quella parte che tocca alla enologia è bensì importante, e per essa io credo che si sia provveduto benissimo, ma la più importante è quella che concerne la distillazione di prima categoria. Ora giova forse che un'industria sia ad ogni tratto turbata nel suo andamento con nuovi aumenti di tassa? Io non lo credo; e poichè la tassa

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

è mite e sopportabile, io credo che sia meglio fare tutto in una volta sola, mantenendosi però entro limiti discreti.

Ed è poi così grave questa tassa da turbare la consumazione e diminuirla di molto, come teme l'onorevole Minghetti? È vero, noi non abbiamo dati statistici esatti; ma non manchiamo però di dati sufficienti per fornirci qualche criterio e porci in grado di dare sulla legge un voto coscienzioso.

Non avendo noi l'esercizio, non sappiamo quale sia la vera forza produttiva delle varie fabbriche, quale sia la loro vera produzione; ma qualche dato ci forniscono i dazi di consumo; e da quei dati vediamo che, in ogni caso, la produzione delle fabbriche, quale si potrebbe dedurre dalle imposte che pagano, è inferiore al vero, è molto inferiore al vero. Non ci sono dati statistici precisi. Li avremo in appresso; ma insomma qualche dato e qualche notizia l'abbiamo. Vediamo poi se questa consumazione possa essere dalla nuova tassa talmente turbata da indurre addirittura *a priori* che sia per diminuire di molto il consumo. Mi pare di no.

Veniamo ad un esempio pratico: la tassa stabilisce 60 centesimi per ettolitro e per grado; cosicchè un ettolitro di spirito a 90 gradi paga 54 lire, e non 60. Quale è la consumazione delle plebi, poichè l'onorevole Minghetti a voluto toccare quest'argomento?

Non è certo lo spirito a 90 gradi; è quello che è tra i 50 ed i 60 gradi. Ed allora la tassa è di 30 lire, cioè di 30 centesimi al litro. Un litro di buona acquavite sarà tassato di 30 centesimi, e costerà 30 centesimi di più. Faccia il conto l'onorevole Minghetti quanti bicchierini possono farsi da un buon litro d'acquavite, quale serve appunto alle classi meno agiate, e non dappertutto, perchè in alcune parti d'Italia questo consumo è minimo, e vedrà che questo aumento non è tale da diminuire la consumazione.

Questa tassa va considerata sotto due punti di vista: primo quello dell'esportazione dei nostri vini all'estero; e qui ci ho qualche notizia abbastanza esatta, perchè me la sono procurata io stesso, ed a mie spese. Per l'esportazione quale sarà la conseguenza di questa tassa? Qui abbiamo dinnanzi a noi l'esperienza del passato. Qual era il principale inconveniente che per il passato impediva la nostra esportazione di vino all'estero? Era il sistema col quale i nostri regolamenti stabilivano la restituzione per l'alcool con cui i vini erano rinforzati. Su qual base la stabilivano i regolamenti? La stabilivano su basi talmente ipotetiche, e fondate su ipotesi così lontane dal vero, che la restituzione riusciva in molti casi a nulla, e l'esportazione dei vini

ne era assolutamente impedita. Ci sono dei vini, per esempio, di otto, nove gradi, i quali per essere esportati, puta, in America, hanno bisogno di essere rinforzati sino a 12, 15 e 16 gradi; il *bordeaux*, per esempio, si rinforza a 12 o 13 gradi e mezzo, e non più.

Ebbene che cosa stabilivano i regolamenti? I regolamenti stabilivano per base la forza massima alcoolica dei vini a seconda dei territori. Le conseguenze ne erano diverse, secondo che questa forza si stabiliva bassa o si stabiliva alta; ed io ho veduto in alcune provincie stabilire la forza alcoolica dei vini sulla base della massima forza alcoolica a tal misra da impedire ogni esportazione.

In alcune provincie ci sono dei vini che hanno la forza che da 8 va fino a 15 e 16 gradi. Come dunque si sarebbe potuto esportare i vini che non hanno che la forza di nove? Era impossibile: non restituivano nulla, ed io mi sono trovato proprio nel caso pratico di constatare l'assoluta impossibilità dell'esportazione dei vini alcoolizzati, perchè la restituzione dei dazi, a termini dei regolamenti, non era possibile.

E ora vedano un po' che enorme miglioramento si fa con una legge, per la quale si restituiscono sette decimi dell'alcool che ha servito all'alcoolizzazione dei vini; ed io credo che questa misura potrà essere ancora accresciuta.

Si è parlato della Francia: ebbene io approvarei che si adottasse una misura simile a quella della Francia; che si restituisse cioè l'intera tassa dell'alcool, che si mette nei vini all'atto stesso dell'esportazione ed alla presenza degli agenti fiscali. Oggi sarebbe il caso di fare lo stesso per noi; anche in questa legge se si crede; ma questo sarà materia di regolamento, perchè si fa sui *quais*, sulle banchine dei porti, prima di imbarcare i vini: senza misurare la forza alcoolica dei vini, non si fa altro che misurare la quantità di alcool versata nelle rispettive botti, cosicchè il vantaggio sotto questo punto di vista è enorme.

E questo, notatelo bene, o signori, era il principale impedimento del nostro commercio di esportazione dei vini.

Veniamo all'interno: ma all'interno, o signori, c'è un vantaggio immenso in tutte queste provvide e opportune regole adottate in questa legge, un vantaggio grande, ripeto, ed evidente. Ci sono in tutte le parti d'Italia centinaia e migliaia di piccoli lambicchi, di tutte le forme, che giacciono polverosi nei granai delle fattorie campestri; ora io dico, che una volta approvata questa legge, tutte queste piccole industrie rivivranno.

SELLA. (*Della Commissione*) Ma non è la propo-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

sta ministeriale che contenesse questi vantaggi per i piccoli lambicchi. (*ilarità*)

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Scusi, onorevole Sella, io non aveva ancora espressa tutta la mia riconoscenza per la Commissione. (*ilarità*) Io dichiaro francamente alla Camera che ho avuto un aiuto, non dirò insperato, ma certamente cordiale e grandissimo da parte degli onorevoli nostri colleghi che compongono la Commissione; dico di più, che senza l'aiuto della Commissione non avrei avuto speranza di condurre in porto nè la legge sugli zuccheri, nè quella sugli alcool; e per conseguenza, senza questi aiuti, a quest'ora non mi troverei più su questo banco e sarei già a sedere sui banchi dei deputati. (*ilarità generale*)

Questa è la verità.

Soggiungo ancora che questo non dipende da nessuna abilità del Ministero, dipende dal patriottismo degli onorevoli colleghi che compongono la Commissione. Qui non si tratta di una questione di Ministero, si tratta di una questione che interessa tutto intero il paese.

Detto questo, io non ho che un' ultima dichiarazione da fare, ed è questa: l'onorevole Luzzatti, cominciando il suo discorso, ha detto, ed ha espresso forse l'opinione, se non della maggioranza, certo di parecchi eminenti membri della Commissione, al partito dei quali egli appartiene, ha detto che egli non avrebbe votato l'abolizione della tassa del macinato, anche pel solo secondo palmento, se non si votasse questa tassa sugli alcool.

Ma, onorevoli deputati, se l'onorevole Luzzatti crede necessaria questa legge anche per abolire soltanto il secondo palmento, potete arguire facilmente quale sia in proposito l'opinione del Ministero, il quale vuole abolire non solo il secondo palmento, ma anche una parte del primo.

Il Ministero non solo crede necessaria questa legge, ma la crede di un' importanza capitale.

Dal suo punto di vista questa legge è un gran bene; senza di essa il Ministero non potrebbe domandare con animo sicuro all'altro ramo del Parlamento di ritornare sul suo voto, e di accettare una qualche diminuzione della tassa della macinazione dei cereali anche sul primo palmento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sella ha facoltà di parlare per un fatto personale.

**SELLA.** (*Della Commissione*) Il fatto personale consiste in ciò che alcuni amici dell'onorevole Minghetti avrebbero in questa Commissione rappresentato questa parte, da un lato di non volere l'abolizione della tassa sul macinato, e dall'altro di diletantismo di tasse (*ilarità*), in guisa da tener

gravata la mano su questi contribuenti eterni a titolo di zuccheri, a titolo di spiriti per...

*Una voce.* Per amore dell'arte.

**SELLA...** per amore dell'arte. (*Risa*)

**PRESIDENTE.** Non interrompano.

**SELLA.** Quanto alla bella posizione che ci è fatta, se è lecito far qualche osservazione, prima di tutti l'amico onorevole Minghetti si ricordi un poco del mio passato. Non dimenticherà che in fatto di tasse per me dall'essere al banco dei ministri all'essere al banco di deputato non ho mai mutato opinione.

**DI SAN DONATO.** È una fissazione!

**SELLA.** Per conseguenza non mi è occorso mai nè d'aver combattuto da deputato una tassa che avessi presentato da ministro, nè di arrivare a presentare da ministro una tassa che avessi combattuto da deputato. Io sono in questa faccenda delle tasse in questa posizione. Avete votato l'anno passato la legge sul macinato che si può ben dire famosa per il chiasso che se ne deve fare.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Se ne è fatto già.

**MINISTRO DELLA MARINA.** Si è già ad un bel principio anche quest'anno.

**SELLA.** Ricordate la condotta che ho tenuta; ma mi sono dovuto dire: è un voto che non resta mica in aria, un voto di quella fatta per una tassa di questa natura.

**SPANTIGATI.** Speriamo!

**SELLA.** È un voto importante; certamente ha degli effetti gravi ed allora io non mi sono limitato a sperare come il mio amico personale Spantigati, ma fra me e me mi son detto: il tuo dovere di buon cittadino è che se hai occasione di aiutare la finanza a rinforzarsi, ministeriale o no, il tuo dovere di patriota è d'aiutare la finanza a riempire il vuoto che sarà evidentemente fatto da questo voto sotto una forma o sotto un'altra (*Varie voci.* Bravo!); e in questa opinione mia concorrevano i miei amici politici che sono nella Commissione, cioè gli onorevoli Luzzatti e Boselli, imperocchè tutta la loro vita fu sempre spesa in questo senso. Quindi io ricorderò ancora, come lo ha già ricordato il mio amico Luzzatti, che in questa materia degli alcool e degli zuccheri, noi ignoravamo quello che fosse nella mente dell'onorevole ministro, ma le sue proposte erano di una tassa di 30 lire sugli alcool, e per gli zuccheri di 46 lire per i grezzi, e di 53 per i raffinati.

Ebbene fu in una seduta della Commissione, anzi con l'assenso dei miei colleghi, che io, che così poco meritamente aveva l'onore di presiederli, credendo di dir cosa nuova, dissi al ministro: ma, signor ministro delle finanze, voi vi trovate dinanzi ad una legge grave come quella del macinato, qualche cosa si fa in quella via, considerate bene la situazione,

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

voi dovete cercare delle maggiori risorse dalla tassa degli alcool, e dello zucchero; credo che il ministro delle finanze si ricorderà perfettamente quella seduta della Commissione.

Di modo che, come diceva il mio amico Luzzatti, partendo da un punto diverso si arrivava alle stesse conclusioni.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Per il rapporto delle cose.

**SELLA.** Mi sia lecito però scagionarmi presso il mio amico Minghetti, e scagionare non solo me e i miei amici politici, ma, se mi permettete, tutti gli amici della Commissione, imperocchè, o signori, questa benedetta Commissione dei trattati non si è mai accorta che ci fossero dei partiti politici nella Camera, dall'onorevole Sorrentino, dagli onorevoli Tenerelli, Incagnoli, Lualdi, Monzani, Ronchetti agli onorevoli Luzzatti e Boselli abbiamo proceduto con unanimità, non ci siamo mai ispirati ad altri pensieri che a quelli dell'utile della patria (*Una voce. Bravi!*), prescindendo da queste miserie di divisione dei partiti.

Quindi è che mentre da un lato prevedendo il vuoto che avrebbe creato qualunque disposizione che il Parlamento avesse adottato intorno al macinato, ci affrettavamo tutti di portare le mani avanti per vedere di riempirlo il meglio che potevamo, dall'altra parte non scordavamo la posizione dei contribuenti, ed io ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio che ha voluto rilevare con benevolenza una piccola interruzione che mi sono permesso. Io faccio considerare che le proposte ministeriali in ciò che riguarda quella industria enologica alla quale tanto l'onorevole Minghetti come l'onorevole Lanza si sono interessati consistevano in questo, che lo agente della finanza determinasse l'aliquota di tassa da attribuirsi a ciascun lambicco per ogni giorno di esercizio, e se il distillatore non accettava, senz'altro gli si applicasse (procedimento turco) la sorveglianza diretta a sue spese.

Invece il Ministero ha avuto la bontà di accettare i nostri suggerimenti, cosicchè, o signori, la nostra posizione resta questa; di esserci adoperati tutti quanti, con tutta cordialità, ad aiutare questa trasformazione della tassa del macinato, in quanto si può, in maggiore aggravio sugli zuccheri e sugli alcool; ed a noi par possibile (sbaglierò, alla infallibilità non pretendiamo) che fino al limite che abbiamo indicato ci si può giungere; ed in tutti i casi ha ben detto l'onorevole mio amico Luzzatti, e si proponeva dire l'onorevole mio amico Incagnoli (a cui temo aver guastato il discorso), ma si potrà sempre rimediare, quando si vegga qualche inconveniente.

Del resto io sono completamente dell'avviso del mio amico Luzzatti, cioè che questo aumento degli alcool sia indispensabile, perchè si possa abolire la tassa sul secondo palmento del macinato, senza fare un vuoto nelle finanze. Questa è la mia opinione intorno alla quistione finanziaria. Per conseguenza io voto questo aumento, perchè mi dispongo a votare l'abolizione del secondo palmento.

Quindi dell'opera nostra, vede il mio amico Minghetti che resta niente altro che una crudele necessità. Noi non abbiamo fatto molte frasi; il pubblico crederà quello che vorrà; ma io ho sempre pensato che qualche galantuomo deve restare, il quale giudicherà. Ho sentito anche in questa discussione accusarmi che il macinato era il mio ideale; da un altro è stato detto che eravamo il partito del macinato. Ho lasciato dire: sono stato anche paragonato nel regno animale a qualche specie che non è certo delle più elevate. (*ilarità*) Io lascio dire quel che si vuole, perchè, come ho detto, confido che alla fine dei conti qualche galantuomo resterà spregiudicato, il quale riconoscerà che sarà condotta poco abile, ma in tutti i casi condotta onesta, condotta patriottica, si riconoscerà che sebbene l'abolizione del macinato non sia tradotta in legge, pure doveva lasciare un vuoto importante nelle finanze, ancorchè riuscisse, come io non dubito che riuscirebbe per la natura delle cose, per lo stato delle nostre finanze, soltanto parziale. E noi dobbiamo occuparci di riempire questo vuoto.

Io poi confesso che confidava per questa condotta nell'approvazione di tutti coloro i quali altra volta non erano molto amici del macinato, a cui contrapponevano la tassa delle bevande. E siccome il mio amico Minghetti, ed anche l'onorevole Lanza e l'onorevole Depretis erano i fautori della tassa delle bevande...

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** No, non ho mai...

**SELLA.** Della tassa delle bevande? Mi pare che nella Commissione dei 15 o dei 18 o dei 36, in una di quelle Commissioni... (*Interruzioni a destra*)

**PRESIDENTE.** Non interrompano!

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Nel discorso sul macinato ho sostenuto la trasformazione del dazio consumo.

**SELLA.** Ma parlò della tassa sulle bevande. Mi ricordo che c'erano parecchi autorevoli uomini politici i quali dicevano: tassa sulle bevande sì, macinato no. Adesso si tratta di andare un poco su questa via, cioè di togliere un po' di macinato, gravando un tantino la tassa sulle bevande. Spero che questi antichi fautori della tassa sulle bevande non vorranno negare la loro adesione a questo passo che si fa per questa via. Spero per conseguenza che



SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

il mio amico Minghetti vorrà perdonare la condotta che io e gli amici suoi che sono nella Commissione hanno tenuto a proposito delle leggi sugli alcool e sugli zuccheri.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Minghetti ha facoltà di parlare per un fatto personale.

**MINGHETTI.** Non solo io perdono ai membri della Commissione, ma li lodo altamente, e sono lietissimo che alcune mie parole dette in fine del discorso abbiano dato luogo a questi schiarimenti che è bene che si facciano davanti al paese, perchè il paese non deve credere ciò che non è vero; cioè che noi siamo i partigiani del macinato, mentre non siamo che i partigiani del pareggio; nè votiamo delle imposte per amore dell'arte, come testè ho udito dire da quella parte della Camera (*Bravo! Bene!*), ma le votiamo unicamente per necessità e non senza quel dolore e quell'amarezza che accompagna sempre qualunque gravezza s'imponga ai contribuenti.

Non è luogo adesso di parlare della tassa sulle bevande, ma credo che altra volta ci trovavamo perfettamente d'accordo coll'onorevole Depretis. (*Si ride*) Era una trasformazione del dazio-consumo, e forse non sarà del tutto seppellita quell'idea.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Era un concetto diverso.

**MINGHETTI.** L'onorevole Depretis ha ancora usato della sua abilità; ha detto: se voi non approvate la legge, com'era, noi lasceremo questi banchi, e sarà allora il caso che resteranno le vecchie imposte e le nuove. Io non comprendo questo: comprendo perfettamente che se la Camera approva ciò che il Senato ha fatto, domani vi sarà un beneficio per i contribuenti, ma quando l'onorevole Depretis persista ed il Senato non ceda... (*Oh! oh! — Rumori a sinistra*)

**PRESIDENTE.** (*Con forza*) Lascino la libertà a ciascuno di manifestare le proprie idee.

**MINGHETTI.** Non ci facciamo delle illusioni. (*Rumori*) La stessa forma colla quale è stata qui trattata la questione, sarebbe un ostacolo gravissimo acciocchè il Senato accettasse le proposte vostre. Ma io non entro in questo: aspettiamo quel che farà il Senato. Supponiamo però che il Senato non accetti la legge vostra. Allora che succederà? Che per questi sei mesi almeno non avremo l'abolizione del secondo palmento ed avremo la tassa sullo zucchero e sugli alcool. (*Bravo! Benissimo!*)

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Se le previsioni dell'onorevole Minghetti si avverassero, se cioè nell'altro ramo del Parlamento le nuove proposte emendate, e accompagnate da nuove imposte, non fossero accettate, l'onorevole Minghetti predice che non ci sarebbe il miglioramento della diminuzione della

tassa sul macino e ci sarebbe invece l'imposta sullo zucchero e sugli alcool. Ma non per opera mia, onorevole Minghetti, perchè in tal caso il decreto reale per mettere in esecuzione questa legge non sarebbe mai firmato da noi. (*Applausi*)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lanza per un fatto personale.

**LANZA.** Mi pare d'aver rilevato dalle parole del presidente del Consiglio ch'egli non accetta la proposta ch'io ho deposta sul banco della Presidenza, colla quale io invitava il Ministero a presentare una proposta la quale provvedesse, relativamente a questa tassa, alle esigenze dell'industria vinicola. Mi pare che egli invece preferisca di far precedere una grande inchiesta...

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Non grande: secondo le proposte della Commissione.

**LANZA.** È naturale: si rientra nell'inchiesta. Ed io ritiro la mia proposta, poichè non posso farla passare a dispetto dei semidei. (*ilarità*) E la ritiro con molto dispiacere. Ma però mi permetto di aggiungere queste poche parole, senza iattanza, ma mi pare che l'onorevole presidente del Consiglio non abbia rifiutate, non abbia ribattute alcune delle obiezioni che io ho poste innanzi, dalle quali risulta che con questa legge si distruggono le piccole distillerie nelle campagne. (*Movimenti a sinistra*) Evidentissimamente si distruggono. È impossibile che ciò non avvenga. Non voglio ripetere, per non tediare la Camera, le ragioni addotte; si possono leggere. Io ripeto che si distrugge la piccola industria.

Non so se l'onorevole mio amico Sella abbia avuto tempo, in mezzo alle vaste sue occupazioni, di osservare anche le condizioni in cui si trovano le piccole distillerie della campagna, per vedere se sia possibile assoggettarle a questa disciplina. Prima di tutto bisogna che facciano il deposito di una somma eguale al dazio, condizione assai gravosa ai piccoli possidenti...

**PRESIDENTE.** La prego, onorevole Lanza, si limiti al fatto personale.

**LANZA.** A me pare... ma, infine, diventerà di dominio pubblico la discussione. Io non aggiungo altro. Se ho torto, tanto meglio per il paese e per il Ministero; ma io ripeto, che si distruggono le piccole industrie. In secondo luogo si arresta il miglioramento della vinificazione. L'enologia difficilmente può fare progressi con questa legge sugli alcool. Questo mi pare dimostrato evidentemente. In terzo luogo, sono portati i nostri vini sul mercato estero a condizioni svantaggiose per noi.

Ecco i tre punti che io credo avere dimostrati vittoriosamente, e per i quali, non volendo improvvisare nulla, tanto più con questo caldo e con que-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 2 LUGLIO 1879

sta fretta, io aveva proposto un ordine del giorno col quale invitava il Ministero a presentare dei provvedimenti in proposito. Più temperato di così mi pare che fosse impossibile di essere.

Due parole all'onorevole Sella, mio caro amico. Egli mi ha richiamato alla mente le discussioni che si sono fatte quando si trattava di proporre al Parlamento un disegno di legge d'imposta a larga base di consumazione. È vero perfettamente quello che egli ha detto; vi fu una larga discussione negli uffici, e due volte negli uffici è stata respinta la proposta di legge sul macinato, la terza volta trionfò, essendosi riconosciuta la necessità d'avere una tassa a larga base di consumazione per l'assetto delle nostre finanze.

In tutte le occasioni, lo dico apertamente, fui contrario al macinato. Io era favorevole ad un'imposta sulle bevande, ed in questo credo che nessuno potrà accusarmi d'avere favorito gli interessi particolari del mio villaggio. Io credeva che una tassa sulle bevande dovesse essere meno invisa e più produttiva. Forse avrò errato in questo mio apprezzamento, ma pare che gli avvenimenti non mi diano torto. Dirò di più, perchè amo di dire quello che penso, anche contrariamente ai miei interessi, non dirò personali, ma regionali, dirò che credo essere impossibile assestare definitivamente, stabilmente il bilancio d'una grande nazione, se non si fa assegnamento sopra una tassa a larga base di consumazione. Sono persuaso che nessuno potrà citarmi un paese di qualche importanza che non abbia nel suo sistema d'imposte una tassa a larga base di consumazione. Noi non avevamo la scelta che fra due imposte, cioè fra l'imposta sulle bevande e l'imposta sul macinato, si è preferito il macinato. Ora, il macinato cade indipendentemente dalla natura della tassa, cade per ragioni politiche. Ora, avendo dichiarato di essere stato *a priori* contrario alla tassa del macinato, credo dovere aggiungere che non dobbiamo farci

illusioni, cade con essa la base fondamentale d'un buon assetto finanziario.

La Francia, l'Inghilterra, la Russia, la Prussia, qualunque potenza di questo mondo civile ha una tassa a larga base di consumazione, ed a noi che abbiamo un bilancio di 1300 milioni circa è impossibile di farne a meno, tanto più se vogliamo rimaneggiare le tasse, perchè in questi rimaneggiamenti ci sono sempre dei frantumi, ed è impossibile non perdere qualche cosa nel corso di queste difficilissime operazioni del rimaneggiamento e della perequazione delle tasse se non avete una tassa a larga base di consumazione, la quale si sviluppi collo svilupparsi della prosperità e ricchezza pubblica e che quindi vi offra tutti gli anni un largo margine per sopperire alle perdite che si fanno nella trasformazione, nella riforma delle tasse, io credo che sarà cosa assai difficile il mantenere in assetto il bilancio.

Io non ho voluto lasciare sfuggire questa occasione per fare questa dichiarazione che mi pesava sul cuore e ringrazio l'onorevole mio amico Sella di avermi offerta questa occasione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro delle finanze ha chiesto di parlare?

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Sì, signore.

**CHIAVES.** Domando di parlare.

*Voci.* A domani! a domani!

**PRESIDENTE.** La Camera desidera di rimandare la seduta. Avverto che ci sono ancora molti iscritti: l'onorevole Damiani, l'onorevole Chiaves e parecchi altri.

L'ora essendo omai troppo avanzata, sciolgo la seduta.

La seduta è levata alle 11 50.

---

Prof. Avv. LUIGI RAVANI  
Reggente l'ufficio di revisione.